



Determinazione n. 1505 del 22/12/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 453 DEL 10/05/2019 CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 272, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.P.R. 59/2013";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "*Norme in materia ambientale*" e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 152/2006", e in particolare l'articolo 269, che disciplina l'autorizzazione in via ordinaria alle emissioni in atmosfera, e l'articolo 272, che disciplina l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 "*Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88*", di seguito indicata sinteticamente come "D.G.R.M. 3913/1994";
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 "*Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9*" e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicate complessivamente come "D.A.C.R. 143/2010".

CONSIDERATO

Determinazione n. 1505 del 22/12/2021

- che la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in virtù del seguente quadro normativo regionale:

- legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *“Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento e organizzazione amministrativa”* e successive modifiche e integrazioni; in particolare, sono da intendersi qui richiamate le disposizioni di cui all’articolo 49;

- legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *“Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico”* e successive modifiche e integrazioni;

- deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *“Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate”*;

- che le suddette funzioni sono a ogni effetto riconducibili ai compiti di tutela e valorizzazione dell’ambiente di cui all’articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”* e successive modifiche e integrazioni;

- che le richiamate funzioni sono altresì riconducibili a quelle in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche attribuite alle Province dall’articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n° 265”* e successive modifiche e integrazioni;

- che l’articolo 272 del D.Lgs. 152/2006 fissa, tra le altre cose, il perimetro amministrativo entro il quale la Provincia di Pesaro e Urbino, quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, è chiamata a operare per garantire l’adeguata disciplina delle attività soggette all’autorizzazione generale e delle attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;

- che la Provincia di Pesaro e Urbino, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 272, commi 2 e 3, D.Lgs. 152/2006, e del richiamato quadro normativo nazionale e regionale, ha sin qui adottato i seguenti provvedimenti:

- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con deliberazione di Giunta Provinciale 28 maggio 2010, n° 201 (indicata nel prosieguo come “D.G.P. 201/2010”);

- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con deliberazione di Giunta Provinciale 30 settembre 2011, n° 254, successivamente integrata e modificata con deliberazione di Giunta Provinciale 8 novembre 2012, n° 245, e con deliberazione di Giunta

Determinazione n. 1505 del 22/12/2021

Provinciale 27 marzo 2014, n° 63 (indicate complessivamente, nel prosieguo, come “D.G.P. 254/2011”);

- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 20 dicembre 2016, n° 209 (indicato nel prosieguo come “D.P.P. 209/2016”);

- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019;

- che, tramite i suddetti provvedimenti, la Provincia di Pesaro e Urbino ha altresì disciplinato le attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

VISTA E CONDIVISA l'allegata relazione del 21/12/2021, avente protocollo n° 40198/2021, a firma del responsabile del procedimento Dott. Tommaso Lani, recante l'esito dell'istruttoria e le argomentazioni sulla base delle quali sono state individuati i contenuti dell'autorizzazione generale e delle disposizioni in oggetto.

DATO ATTO

- che i seguenti allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente documento:

- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Allegato I);

- Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Allegato II);

- Modulistica (Allegato III);

- che le attività che possono accedere all'autorizzazione generale sono esclusivamente:

- quelle elencate alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

- quelle che, nel corso del tempo, la Provincia di Pesaro e Urbino ha individuato in base a criteri come, per esempio, l'attitudine del ciclo produttivo a essere standardizzato, la ridotta complessità delle lavorazioni svolte e il ridotto impatto sull'inquinamento atmosferico delle emissioni prodotte.

RITENUTO

- che i summenzionati allegati sostanzino il frutto del percorso evolutivo e dell'accrescimento tecnico e amministrativo evocati in premessa;

- che i summenzionati allegati sostanzino, altresì, la necessaria opera di recepimento delle più recenti disposizioni normative descritte in premessa;

- che l'Allegato I al presente documento declini con chiarezza tutti gli aspetti tecnici e amministrativi per la trattazione delle attività che possono avvalersi dell'autorizzazione generale, e che tale circostanza consenta di considerare adeguatamente temperate le esigenze di tutela

Determinazione n. 1505 del 22/12/2021

del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 con quelle dell'impresa, salvaguardando i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

- che l'Allegato II al presente documento declini con chiarezza tutti gli aspetti tecnici e amministrativi per la trattazione delle attività che producono emissioni classificate dal legislatore come *“scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”*, giusto articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e correlata parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- che l'Allegato III al presente documento contenga una proposta di modulistica idonea al perseguimento degli scopi tipici della fase descrittiva caratterizzante le istanze di parte, bilanciando le esigenze conoscitive della Pubblica Amministrazione con i profili semplificativi evocati dall'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dal Dott. Andrea Pacchiarotti, Dirigente del Servizio 3 “Amministrativo – Ambiente – Trasporto Privato”.

RITENUTO di dover disporre, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria riportata in narrativa, l'atto di che trattasi poiché adempimento spettante al sottoscritto.

Tutto ciò premesso, in accoglimento di quanto proposto dal responsabile del procedimento,

DETERMINA

- 1) l'aggiornamento dell'Allegato I (Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera), dell'Allegato II (Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006), e dell'Allegato III (Modulistica) alla determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, tramite la sostituzione dei medesimi, rispettivamente, con l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III al presente documento;
- 2) di stabilire che la sostituzione di cui al punto precedente acquista efficacia il giorno stesso della numerazione del presente atto;
- 3) di stabilire che a partire dalla data di numerazione del presente atto i gestori che hanno aderito all'autorizzazione generale di cui alla determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019 osservano le disposizioni di cui all'Allegato I, all'Allegato II e all'Allegato III al presente documento;
- 4) di stabilire che eventuali successivi aggiornamenti non sostanziali della modulistica di cui all'Allegato III al presente atto verranno autorizzati direttamente dal sottoscritto, e che, senza

Determinazione n. 1505 del 22/12/2021

provvedere con specifiche determinazioni, ne verrà disposta la pubblicazione sul portale istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino;

5) di precisare che i richiamati Allegati I, II e III costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

6) di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2005, n° 82 (C.A.D.) e dell'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la seguente copia per immagine su supporto informatico, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è conforme al corrispondente documento analogico cartaceo dal quale è stato estratto, conservato presso la Provincia di Pesaro e Urbino:

- relazione del 21/12/2021, avente protocollo n° 40198/2021, costituita da n° 22 pagine;

7) di pubblicare in forma integrale il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali della sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;

8) di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 453 DEL 10/05/2019 CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 272, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2279 / 2021

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 22/12/2021

Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --



PROT. N. 40198 del 21/12/2021
Class.: 011-10-2
Fasc.: 2021/1/0



Al Dirigente del Servizio 3
SEDE

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, Parte V, Titolo I, articolo 272 – Procedimento per l'aggiornamento della determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019 concernente l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico – Relazione istruttoria.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In merito all'oggetto, io sottoscritto Tommaso Lani, in qualità di responsabile del procedimento per l'aggiornamento della determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019 concernente l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, relaziono quanto segue.

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.P.R. 59/2013";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 152/2006", e in particolare l'articolo 269, che disciplina l'autorizzazione in via ordinaria alle emissioni in atmosfera, e l'articolo 272, che disciplina l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 "Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88", di seguito indicata sinteticamente come "D.G.R.M. 3913/1994";
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9" e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicate complessivamente come "D.A.C.R. 143/2010".



CONSIDERATO

- che la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in virtù del seguente quadro normativo regionale:

- legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"* e successive modifiche e integrazioni; in particolare, sono da intendersi qui richiamate le disposizioni di cui all'articolo 49;

- legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *"Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico"* e successive modifiche e integrazioni;

- deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *"Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate"*;

- che le suddette funzioni sono a ogni effetto riconducibili ai compiti di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"* e successive modifiche e integrazioni;

- che le richiamate funzioni sono altresì riconducibili a quelle in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche attribuite alle Province dall'articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n° 265"* e successive modifiche e integrazioni;

- che l'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006 fissa, tra le altre cose, il perimetro amministrativo entro il quale la Provincia di Pesaro e Urbino, quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, è chiamata a operare per garantire l'adeguata disciplina delle attività soggette all'autorizzazione generale e delle attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

- che la Provincia di Pesaro e Urbino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 272, commi 2 e 3, D.Lgs. 152/2006, e del richiamato quadro normativo nazionale e regionale, ha sin qui adottato i seguenti provvedimenti:



- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con deliberazione di Giunta Provinciale 28 maggio 2010, n° 201 (indicata nel prosieguo come "D.G.P. 201/2010");
 - autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con deliberazione di Giunta Provinciale 30 settembre 2011, n° 254, successivamente integrata e modificata con deliberazione di Giunta Provinciale 8 novembre 2012, n° 245, e con deliberazione di Giunta Provinciale 27 marzo 2014, n° 63 (indicate complessivamente, nel prosieguo, come "D.G.P. 254/2011");
 - autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 20 dicembre 2016, n° 209 (indicato nel prosieguo come "D.P.P. 209/2016");
 - autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019;
- che, tramite i suddetti provvedimenti, la Provincia di Pesaro e Urbino ha altresì disciplinato le attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

EVIDENZIATO

- che l'esperienza maturata nello svolgimento dell'attività d'ufficio, corroborata da studi e approfondimenti quotidiani, e la costante osmosi di informazioni da e verso Associazioni di categoria di imprese, ARPAM, e professionisti di settore, costituiscono, per la Provincia di Pesaro e Urbino, un virtuoso elemento operativo, foriero di indicazioni e stimoli per l'aggiornamento e il miglioramento dei criteri adottati per la tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, consistente nella *"Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività"*;
- che, grazie al suddetto percorso tecnico e amministrativo, la Provincia di Pesaro e Urbino dispone oggi di un'accresciuta conoscenza del settore delle emissioni in atmosfera, il che consente, tra l'altro, di perfezionare, ancora una volta, l'autorizzazione a carattere generale e le disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- che il decreto legislativo 30 luglio 2020, n° 102 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto*



2016, n. 170." ha apportato alcune significative modifiche alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 concernenti, tra l'altro, la disciplina delle variazioni del gestore e quella dell'utilizzo delle sostanze aventi particolari frasi di rischio;

- che, in virtù di quanto sopra, la modernizzazione dell'autorizzazione generale non è solo opportuna, ma anche necessaria, al fine sia di rendere disponibile all'utenza il patrimonio conoscitivo maturato dalla suddetta evoluzione tecnica e amministrativa, sia di recepire le più recenti indicazioni del legislatore;

- che, viepiù, la modernizzazione dell'autorizzazione generale, strumento che incarna l'idea stessa di semplificazione amministrativa, è da ritenersi imperativa, in quanto concreta dimostrazione del perseguimento, al tempo stesso, della tutela del già richiamato bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e degli obiettivi di efficacia, efficienza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

- che, a suffragio di quanto sopra, valgono anche le seguenti constatazioni:

- la progressiva implementazione dell'autorizzazione generale permette a porzioni sempre maggiori di attività produttive medio-piccole e con cicli tecnologici standardizzati di conseguire l'autorizzazione ricorrendo a una forma semplificata di dialogo con la Pubblica Amministrazione;

- il perfezionamento dell'autorizzazione generale, oltre ad accrescere il grado di tutela della matrice ambientale "Aria", contribuisce al virtuoso decongestionamento dell'attività amministrativa della Provincia e dell'attività degli organi tecnici di supporto, come ARPAM, ciò comportando la possibilità di orientare maggiori risorse, amministrative e tecniche, verso situazioni e impianti più rilevanti sotto il profilo delle emissioni e, in quanto tali, più assorbenti sotto il profilo dell'impegno necessario alla loro adeguata trattazione;

- che, giusto articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per le attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, il cui svolgimento non è subordinato all'ottenimento di preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è fatta salva la facoltà dell'autorità competente di disciplinare, con proprio provvedimento generale, le modalità di comunicazione, da parte del gestore, della messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio dell'attività.

RICHIAMATA la relazione istruttoria avente protocollo n° 16101 del 08/05/2019, di cui si confermano i contenuti relativamente a quanto non oggetto del presente documento, redatta dal sottoscritto nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019.



DATO ATTO

- che i seguenti allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente documento:
 - Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Allegato I);
 - Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Allegato II);
 - Modulistica (Allegato III),
- che le attività che possono accedere all'autorizzazione generale sono esclusivamente:
 - quelle elencate alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
 - quelle che, nel corso del tempo, la Provincia di Pesaro e Urbino ha individuato in base a criteri come, per esempio, l'attitudine del ciclo produttivo a essere standardizzato, la ridotta complessità delle lavorazioni svolte e il ridotto impatto sull'inquinamento atmosferico delle emissioni prodotte.

RITENUTO

- che i summenzionati allegati sostanzino il frutto del percorso evolutivo e dell'accrescimento tecnico e amministrativo evocati in premessa;
- che i summenzionati allegati sostanzino, altresì, la necessaria opera di recepimento delle più recenti disposizioni normative descritte in premessa;
- che l'Allegato I al presente documento declini con chiarezza tutti gli aspetti tecnici e amministrativi per la trattazione delle attività che possono avvalersi dell'autorizzazione generale, e che tale circostanza consenta di considerare adeguatamente temperate le esigenze di tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 con quelle dell'impresa, salvaguardando i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;
- che l'Allegato II al presente documento declini con chiarezza tutti gli aspetti tecnici e amministrativi per la trattazione delle attività che producono emissioni classificate dal legislatore come *"scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"*, giusto articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e correlata parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- che l'Allegato III al presente documento contenga una proposta di modulistica idonea al perseguimento degli scopi tipici della fase descrittiva caratterizzante le istanze di parte, bilanciando le esigenze conoscitive della Pubblica Amministrazione con i profili semplificativi evocati dall'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006.



DATO ATTO che l'Allegato I al presente documento deve intendersi come sostitutivo dell'Allegato I alla determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, rispetto al quale apporta le seguenti modifiche al testo:

A) all'articolo 1, comma 1, le parole dell'elenco numerato *"Taglio a caldo e deformazione plastica a caldo di metalli"* sono sostituite dalle parole *"Taglio a caldo di metalli;"*;

B) il testo della lettera c) dell'articolo 1-bis, comma 1, è sostituito dal seguente:

"se sono svolte utilizzando, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;";

C) il testo della lettera h) dell'articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:

"SUAP: lo sportello unico per le attività produttive, vale a dire l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva; il SUAP è il soggetto responsabile del procedimento che, tra l'altro, trasmette la documentazione ricevuta dal gestore ai destinatari come definiti alla successiva lettera u);";

D) il testo della lettera p) dell'articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:

"gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione alle emissioni e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera. Il gestore coincide con il legale rappresentante pro tempore dell'impresa, o, nel caso dell'impresa individuale, con il titolare della stessa;";

E) alla lettera q) dell'articolo 2, comma 3, è aggiunta la seguente frase dopo l'ultimo periodo:

"Nel prosieguo, per "domanda di adesione", salvo diversa indicazione, si intende la domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento, completa dei relativi allegati, se previsti;";



F) il testo della lettera s) dell'articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:

"comunicazione di variazione dei riferimenti societari: la comunicazione attraverso la quale vengono rese note le variazioni avvenute relativamente a denominazione e ragione sociale, sede legale e Partita IVA dell'impresa;";

G) il testo della lettera t) dell'articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:

"comunicazione di variazione del gestore: la comunicazione attraverso la quale viene resa nota la variazione del soggetto definito alla precedente lettera p);";

H) alla lettera u) dell'articolo 2, comma 3, le parole *"il SUAP"* al termine dell'ultimo periodo sono soppresse;

I) il testo della lettera v) dell'articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:

"adesione: la condizione in virtù della quale il gestore è autorizzato a installare gli impianti e a produrre, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione generale, le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività oggetto della domanda di adesione. Per i gestori che hanno ottenuto l'AUA in sostituzione del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013, l'adesione è regolamentata, oltre che dal presente documento, anche dall'AUA. Nel prosieguo, per "adesione", salvo diversa indicazione, si intende l'adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento;";

J) il testo della lettera w) dell'articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:

"data di registrazione: la data dalla quale, con le modalità stabilite negli articoli 3-bis e 3-ter, decorre il termine di quarantacinque giorni fissato dall'articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. Se la domanda di adesione o la comunicazione di modifica sono esaustive, la data di registrazione è quella in cui tali documenti vengono ricevuti dai destinatari, come definiti alla precedente lettera u);";

K) alla lettera aa) dell'articolo 2, comma 3, la parola *"descritte"* è sostituita dalla parola *"descritta"*;

L) il testo della lettera ff) dell'articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:

"attività autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 201/2010: attività per la quale l'adesione del gestore alla D.G.P. 201/2010 è divenuta efficace. La presente definizione include le attività per le quali il"



gestore ha rinnovato l'adesione alla D.G.P. 201/2010 tramite l'ottenimento dell'AUA in sostituzione del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013;";

M) il testo della lettera gg) dell'articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:

"attività autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 254/2011: attività per la quale l'adesione del gestore alla D.G.P. 254/2011 è divenuta efficace. La presente definizione include le attività per le quali il gestore ha perfezionato o rinnovato l'adesione alla D.G.P. 254/2011 tramite l'ottenimento dell'AUA in sostituzione del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013;";

N) il testo della lettera hh) dell'articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:

"attività autorizzata per effetto dell'adesione al D.P.P. 209/2016: attività per la quale l'adesione del gestore al D.P.P. 209/2016 è divenuta efficace. La presente definizione include le attività per le quali il gestore ha perfezionato o rinnovato l'adesione al D.P.P. 209/2016 tramite l'ottenimento dell'AUA in sostituzione del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013;";

O) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. Il gestore che intende aderire alla presente autorizzazione generale redige una specifica e distinta domanda di adesione, munita di bollo, per ogni singola attività che intende svolgere, e redige tale domanda utilizzando esclusivamente gli appositi Modelli A, COMB e LAV di cui all'Allegato III, pubblicati sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino.

2. Il gestore, attenendosi alla modulistica, senza alterarne né la struttura né i contenuti, compila la domanda di adesione in tutte le sue parti, la correda di tutti gli allegati richiesti e la trasmette al SUAP secondo le modalità specificate all'articolo 6.

3. Se l'attività rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, il gestore invia la domanda di adesione all'autorizzazione generale, pena l'inammissibilità della stessa, nel rispetto delle procedure per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale o per la Valutazione di Impatto Ambientale.";



P) il testo dell'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

"1. Il perfezionamento, la decadenza e i presupposti di validità dell'adesione sono regolamentati sia nel presente documento sia in altri provvedimenti, inclusi quelli adottati ai sensi dell'articolo 278 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 59/2013; sono fatti salvi gli eventuali obblighi di adeguamento riportati in provvedimenti di futura adozione.

2. Il SUAP, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di adesione, la trasmette ai destinatari.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione, ARPAM, per gli aspetti tecnico ambientali, e Comune, per gli aspetti urbanistici, edilizi e igienico sanitari, hanno facoltà di trasmettere eventuali osservazioni sulla domanda di adesione o richieste di integrazione, dandone informazione alla Provincia.

4. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 5, 6 e 7, l'adesione alla presente autorizzazione generale si perfeziona e diviene efficace decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione, al netto dell'eventuale periodo di sospensione concesso al gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/1990, per la produzione di documentazione integrativa.

5. Se la domanda di adesione viene presentata a corredo dell'istanza per l'ottenimento dell'AUA in sostituzione del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013, l'adesione, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla Provincia per casi particolari, si perfeziona e diviene efficace il giorno del rilascio dell'AUA da parte del SUAP.

6. Se la domanda di adesione viene presentata nell'ambito del procedimento per l'adozione del Titolo Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010, l'adesione, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla Provincia per casi particolari, si perfeziona e diviene efficace il giorno del rilascio, da parte del SUAP, del Titolo Unico.

7. Se la domanda di adesione viene presentata nell'ambito del procedimento per l'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, l'adesione, fatto



salvo quanto eventualmente stabilito dalla Provincia per casi particolari, si perfeziona e diviene efficace il giorno del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico.

8. La Provincia ha la facoltà di:

a) negare o caducare l'adesione all'autorizzazione generale anche su segnalazione motivata di Comune o ARPAM; ciò può avvenire, a mero titolo di esempio, se viene comprovato il mancato rispetto delle prescrizioni o dei requisiti stabiliti nel presente documento, oppure se il ciclo produttivo differisce da quanto stabilito nel presente documento in misura tale da rendere necessaria l'autorizzazione in via ordinaria, oppure in presenza di particolari situazioni di pericolo concreto e attuale per l'ambiente o per la salute, oppure se l'attività ricade in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, oppure in presenza di profili di contrasto fra le modalità di conduzione dell'attività e gli obiettivi di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività propri del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006;

b) condizionare l'adesione al rispetto di prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite nella presente autorizzazione generale, anche su proposta motivata di Comune o ARPAM, comprese l'effettuazione di campionamenti, la ricerca di ulteriori inquinanti, l'installazione di impianti di abbattimento, la modifica dell'altezza dei camini e la realizzazione di convogliamenti.

9. Fatto salvo quanto eventualmente stabilito in successive disposizioni, la presente autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a quindici anni dalla data di adesione; le comunicazioni di modifica, le comunicazioni relative alla variazione dei riferimenti societari e le dichiarazioni relative alla variazione del gestore, non hanno effetto sul suddetto termine.

10. Fatto salvo quanto eventualmente stabilito in successive disposizioni, almeno quarantacinque giorni liberi prima della scadenza del periodo di validità di cui al comma 9, il gestore invia la domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti; se i termini per l'invio della domanda di adesione non vengono rispettati, dopo la scadenza del suddetto periodo di validità l'attività si considera svolta in assenza di autorizzazione.";



Q) il testo dell'articolo 3-ter è sostituito dal seguente:

"1. Il gestore che intende sottoporre a modifica un'attività per la quale ha già aderito alla presente autorizzazione generale invia apposita comunicazione di modifica redatta utilizzando esclusivamente l'apposito Modello MOD di cui all'Allegato III pubblicati sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino.

2. Il gestore, attenendosi alla modulistica, senza alterarne né la struttura né i contenuti, compila il Modello MOD in tutte le sue parti, lo correda di tutti gli allegati richiesti e lo trasmette al SUAP secondo le modalità specificate all'articolo 6.

3. Se la modifica comporta l'ingresso dell'attività nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, il gestore invia la comunicazione di modifica, pena l'inammissibilità della stessa, nel rispetto delle procedure per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale o per la Valutazione di Impatto Ambientale.

4. L'introduzione di un'attività nuova in uno stabilimento in cui vengono svolte altre e diverse attività, per le quali il gestore aveva già aderito all'autorizzazione generale (la presente o una di quelle precedenti), costituisce modifica sostanziale dello stabilimento.

5. Il SUAP, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di modifica, la trasmette ai destinatari.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione, ARPAM, per gli aspetti tecnico ambientali, e Comune, per gli aspetti urbanistici, edilizi e igienico sanitari, hanno facoltà di trasmettere eventuali osservazioni sulla domanda di adesione o richieste di integrazione, dandone informazione alla Provincia.

7. Decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della comunicazione di modifica, al netto dell'eventuale periodo di sospensione concesso al gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/1990, per la produzione di documentazione integrativa, il gestore può realizzare la modifica.";



R) all'articolo 3-quater, comma 1, prima riga, la parola "ufficiale" è soppressa; al medesimo comma, il punto f) dell'elenco puntato recante "Modello VAR (comunicazione di variazione dei riferimenti societari e dichiarazione di variazione del gestore)" è soppresso";

S) all'articolo 4, comma 2, le parole "all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006" sono sostituite dalle parole "all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013";

T) all'articolo 4, comma 3, lettera b), le parole "nell'articolo 3-bis, comma 7" sono sostituite dalle parole "nell'articolo 3-bis, comma 10";

U) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Variazione del gestore e dei riferimenti societari

1. *La variazione del gestore, come definito all'articolo 2, comma 3, lettera p), è comunicata con le modalità e le tempistiche stabilite nell'articolo 269, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 o con le diverse modalità stabilite nelle eventuali normative che, superando il suddetto articolo, siano vigenti al momento della variazione.*

2. *La variazione di riferimenti societari quali la denominazione e ragione sociale, la sede legale e la Partita IVA è comunicata tempestivamente al fine di garantire l'aggiornamento della posizione amministrativa.*

3. *Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono redatte utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino."*

V) all'articolo 6, comma 1, le parole "agli altri destinatari" sono sostituite dalle parole "ai destinatari"; al medesimo comma, il punto c) dell'elenco puntato è sostituito dal seguente: "la comunicazione di variazione del gestore e dei riferimenti societari;"; al medesimo comma, il punto d) dell'elenco puntato è soppresso, e il punto e) è ridenominato come punto d);



W) il testo del comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Il gestore appone la propria firma in modalità digitale e trasmette i documenti in modalità telematica secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP. Se il gestore è impossibilitato ad apporre la propria firma digitale, ferme restando le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP, i documenti possono essere firmati digitalmente da un delegato; in tale caso il documento firmato digitalmente dal delegato viene corredato da apposito atto di delega (procura), redatto secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP.";

X) il testo del comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Il gestore regolarizza secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP, che ne verifica l'assolvimento, gli oneri relativi al pagamento del bollo.";

Y) il testo del comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività, né i titoli abilitativi e i provvedimenti di competenza comunale in materia urbanistico-edilizia e, giusto regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, in materia igienico-sanitaria.";

Z) all'articolo 9, il comma 7 è soppresso e il comma 8 è ridenominato come comma 7;

AA) all'articolo 10, comma 1, lettera g), il testo dell'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Se l'attività è soggetta al monitoraggio delle emissioni sia prima sia dopo la realizzazione della modifica, il campionamento periodico è effettuato, con la periodicità stabilita sulla base del pertinente comma dell'articolo 11, nella ricorrenza del campionamento di cui alla lettera f) con una tolleranza di quindici giorni in difetto e quindici giorni in eccesso; al riguardo, restano fatte salve le eventuali disposizioni specificamente impartite dalla Provincia;";

BB) il testo della lettera i) dell'articolo 10, comma 1, è sostituito dal seguente:

"il gestore effettua il monitoraggio di propria competenza nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; a tale fine, il gestore utilizza, per ciascun inquinante, il metodo di campionamento e analisi ufficiale, vigente al momento del campionamento; in ogni caso il



metodo utilizzato deve essere normato, come previsto dall'articolo 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, e in grado di garantire limiti di rilevabilità compatibili con le concentrazioni autorizzate. Conformemente al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, il gestore riporta i dati relativi al monitoraggio di propria competenza sul registro di cui all'appendice 1 del citato Allegato VI, al quale vengono allegati i rapporti di prova relativi ai campionamenti e le risultanze relative agli eventuali "camini virtuali" di cui all'articolo 270, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;"

CC) alla lettera j) dell'articolo 10, comma 1, l'elenco numerato è sostituito dal seguente.

- 1) attività inquadrate in punti diversi dell'elenco riportato nell'articolo 1;*
- 2) attività riportate nell'elenco di cui all'articolo 1 e attività scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;*
- 3) attività riportate nell'elenco di cui all'articolo 1 e attività soggette all'autorizzazione in via ordinaria;*
- 4) attività riportate nell'elenco di cui all'articolo 1 e operazioni inquadrate tra le deroghe di cui all'articolo 11 e di cui all'articolo 13."*

DD) alla lettera k) dell'articolo 10, comma 1, il testo dell'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Se sono presenti impianti di abbattimento, il gestore, conformemente al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, annota ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (per esempio: manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) sul registro di cui all'appendice 2 del citato Allegato VI;"

EE) alla lettera l) dell'articolo 10, comma 1, nell'ultimo periodo le parole "nella attività di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle parole "nelle attività di cui all'articolo 1";

FF) alla lettera o) dell'articolo 10, comma 1, il testo del secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Il gestore assicura il rispetto delle disposizioni in materia di combustibili contenute nel Titolo III della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, per gli impianti soggetti a tale condizione, il rispetto di quanto stabilito nell'articolo 294 del D.Lgs. 152/2006 relativamente al rendimento di combustione;"



GG) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera s) è inserita la seguente lettera t):

"t) il gestore assicura il costante mantenimento delle condizioni dichiarate per usufruire delle deroghe concesse, in via predefinita, relativamente ai monitoraggi di propria competenza, esplicitate nel paragrafo intitolato "AUTOCONTROLLI" riportato all'interno di ciascun comma dell'articolo 11.";

HH) il paragrafo intitolato "NOTE" collocato dopo l'articolo 10 è eliminato e sostituito dal seguente paragrafo:

"NOTE ESPLICATIVE E AVVERTENZE DI CARATTERE TECNICO

1. In assenza di indicazioni specifiche, contenute nel presente documento o nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e nei relativi allegati, i limiti riportati nelle tabelle dell'articolo 11 sono riferiti all'ossigeno di processo.

2. Per la corretta individuazione degli impianti, il gestore si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 270, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006.

3. Se nella tabella dei limiti sono prescritti valori riferiti a classi di sostanze (indicate con la sigla "CL."), in sede di analisi il gestore campiona, per ciascuna classe, le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo e dell'emissione.

4. Le operazioni previste nel paragrafo intitolato "DEROGHE", presente all'interno di alcuni commi dell'articolo 11, si intendono non soggette a prescrizioni esclusivamente se svolte nel contesto dell'attività regolamentata dal comma all'interno del quale sono previste.

5. Annotazioni esplicative sui metodi di campionamento e analisi e sulla presentazione dei rapporti di prova:

a) il metodo impiegato nell'effettuazione delle misure discontinue viene esplicitamente indicato nei rapporti di prova;

b) se sono presenti camini virtuali, il gestore integra i rapporti di prova con il calcolo dei valori complessivi di portata e flusso di massa dei singoli inquinanti, nonché con i valori di concentrazione eventualmente prescritti per il camino virtuale stesso;



c) *tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa;*

d) *se il valore limite prescritto per la concentrazione è riferito a uno specifico tenore volumetrico di Ossigeno nell'effluente gassoso, il rapporto di prova riporta sia il valore di concentrazione corretto allo specifico valore di Ossigeno prescritto (esplicitando l'avvenuta correzione) sia il valore del tenore volumetrico di Ossigeno misurato.”;*

II) all'articolo 11, tutte le occorrenze delle parole *“con periodicità superiore a quella biennale”* sono sostituite dalle parole *“con periodicità biennale”*,

JJ) all'articolo 11, comma 10, nel paragrafo intitolato *“AUTOCONTROLLI”*, la parola *“utilizzo”* è sostituita dalla parola *“consumo”*;

KK) all'articolo 11, comma 13, nel paragrafo intitolato *“AUTOCONTROLLI”*, la parola *“utilizzo”* è sostituita dalla parola *“consumo”*;

LL) all'articolo 11, comma 28, nella sezione *“PRESCRIZIONI”*, dopo l'elenco puntato che segue la prima tabella è inserito il seguente paragrafo:

“Il gestore può convogliare le emissioni provenienti dall'attività di saldatura in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al punto 1, lettera a) della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.”;

MM) l'articolo 11, comma 30, è intitolato *“Taglio a caldo di metalli”* in luogo di *“Taglio a caldo e deformazione plastica a caldo di metalli”*; al medesimo comma, il paragrafo intitolato *“deformazione plastica a caldo di metalli”* è soppresso.

NN) all'articolo 11, comma 32, al termine del primo capoverso, le parole *“e di trattamento superficiale”* sono sostituite dalle parole *“e quelle di trattamento superficiale assimilabili alla smerigliatura”*;



OO) all'articolo 11, comma 32, dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente capoverso:

"Sono esempi di lavorazione meccanica: tornitura, alesatura, foratura, limatura calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoia tura, deformazione plastica dei metalli a freddo, stampaggio a freddo, deformazione plastica dei metalli a caldo, forgia, fucinatura, stampaggio a caldo, assemblaggio o accoppiamento a caldo o a freddo di componenti metallici, taglio a freddo, levigatura, sbavatura, molatura, lapidellatura, rettifica, affilatura, nastratura, lappatura, spazzolatura, carteggiatura, satinatura, burattatura, smerigliatura, pallinatura, granigliatura, sabbiatura, e altre operazioni similari.";

PP) all'articolo 11, comma 32, il seguente elenco puntato contenuto nel paragrafo intitolato "PRESCRIZIONI" è soppresso:

"Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di:

- Finitura di superfici: levigatura, sbavatura, molatura, lapidellatura, rettifica, affilatura, e altre operazioni similari;*
- Lucidatura meccanica: nastratura, lappatura, spazzolatura, carteggiatura, satinatura, burattatura, smerigliatura, e altre operazioni similari;*
- Pulizia meccanica e asportazione di materiale metallico: pallinatura, granigliatura, sabbiatura, e altre operazioni similari;*
- Deformazione plastica dei metalli a freddo: stampaggio a freddo, e altre operazioni similari;*
- Taglio a freddo;*
- Assemblaggio o accoppiamento a caldo o a freddo di componenti metallici.";*

QQ) all'articolo 11, comma 32, dopo l'elenco puntato che segue la prima tabella è inserito il seguente paragrafo:

"Il gestore può convogliare le emissioni provenienti dall'attività di saldatura in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al punto 1, lettera a) della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.";



RR) all'articolo 11, comma 32, il paragrafo "AUTOCONTROLLI" è sostituito dal seguente:

" AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione, se il consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) è inferiore a 1000 kg/anno e, allo stesso tempo, il consumo di materiali abrasivi è inferiore a 1000 kg/anno.

La deroga non si applica se le emissioni derivanti dalle lavorazioni meccaniche soggette al presente comma sono convogliate in uno o più punti di emissione nei quali vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle attività di cui al comma 28; in tali casi, il gestore effettua campionamenti per ogni singola attività anche se svolta contemporaneamente alle altre.";

SS) all'articolo 11, comma 38, nel testo che precede il secondo elenco puntato le parole "modulistica ufficiale" sono sostituite dalla parola "modulistica";

TT) all'articolo 11, comma 38, il testo del paragrafo "DEROGHE" è sostituito dal seguente:

"Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di rimozione manuale di macchie e chiazze.

Alle attività oggetto del presente comma non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 2, punto 2.3 dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.";

UU) all'articolo 11, comma 38, il testo del paragrafo "AUTOCONTROLLI" è sostituito dal seguente:

"Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto ai limiti prescritti, il gestore compila, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, il piano di gestione dei solventi riferito all'anno solare precedente. Se cause di forza maggiore impediscono la redazione del piano di gestione dei solventi nei tempi prescritti, il gestore informa preventivamente Provincia, ARPAM e Comune, specificando le cause dell'impedimento.";



VV) all'articolo 11, comma 44, nel paragrafo intitolato *"Ricoveri di ovaiole in gabbia e di avicoli a terra"* l'ultima voce dell'elenco puntato è sostituita dalla seguente:

"negli allevamenti di avicoli da carne a terra, sono impiegati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi delle lettiere.";

WW) all'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole *"non previste"* sono aggiunte le parole *"né programmate"*.

DATO ATTO ALTRESÌ che l'Allegato II al presente documento deve intendersi come sostitutivo dell'Allegato II alla determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, rispetto al quale apporta le seguenti modifiche al testo:

A) all'articolo 3, comma 1, le parole *"modelli ufficiali"* sono sostituite dalla parola *"modelli"*;

B), il testo dell'articolo 3, comma 2, lettera b), è sostituito dalla seguente:

"gestori delle attività di cui all'articolo 11, comma 38, dell'Allegato I (Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso), i quali, intendendo svolgere anche l'attività di stireria di cui al paragrafo 1, punto 1, lettera i), della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, dichiarino tale intenzione compilando l'apposito spazio previsto all'interno del "Modello LAV", vale a dire del modello di cui all'Allegato III specifico per la presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale da parte dei gestori delle attività di cui all'articolo 11, comma 38, dell'Allegato I."

DATO ATTO INFINE che l'Allegato III al presente documento:

- contiene la modulistica concernente le fattispecie oggetto degli Allegati I e II al presente documento;
- riformula, aggiorna, integra e chiarisce i contenuti dell'Allegato III alla determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, sulla base delle modifiche apportate all'Allegato I e all'Allegato II, come sopra illustrate;
- per quanto sopra, l'Allegato III al presente documento deve intendersi come sostitutivo dell'Allegato III alla determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019.



EVIDENZIATO

- che le modifiche sopra illustrate, scaturenti dall'evoluzione esperienziale e normativa descritta in premessa, non riguardano né i limiti di emissione né le modalità di contenimento delle emissioni già fissate a mezzo della determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019;
- che, per quanto sopra, l'approvazione delle modifiche di che trattasi non comporta alcun obbligo di adeguamento tecnico per i gestori che hanno nel tempo aderito all'autorizzazione generale di cui alla determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019.

EVIDENZIATO ALTRESÌ

- che, in particolare, la modifica proposta per il testo della lettera p), dell'articolo 2, comma 3, dell'Allegato I (definizione di "gestore" coordinata con quella di cui all'articolo 268, comma 1, lettera "n", D.Lgs. 152/2006) risponde all'esigenza di fissare criteri quanto più certi possibile per quanto attiene all'identificazione e alla definizione della figura del gestore, considerata l'importanza, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, di individuare in modo chiaro il responsabile della conduzione dello stabilimento e del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie;
- che la definizione di gestore riportata alla lettera p), dell'articolo 2, comma 3, dell'Allegato I, come risultante all'esito della modifica descritta nel presente documento, ancorché perfezionata nell'ambito del presente aggiornamento degli allegati alla determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, rappresenterà un riferimento certo, e dunque un criterio operativo per la definizione del gestore, anche per fattispecie riconducibili alle autorizzazioni generali adottate, come ricordato in premessa, a mezzo della D.G.P. 201/2010, della D.G.P. 254/2011 e del D.P.P. 209/2016;
- che, sempre con riferimento alla figura del gestore, il decreto legislativo 30 luglio 2020, n° 102 ha modificato la Parte V del D.Lgs. 152/2006 introducendo, all'articolo 269, il nuovo comma 11-bis, il quale sancisce che *"La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce"*;
- che, in particolare, la modifica proposta per il testo dell'articolo 5, dell'Allegato I, risponde all'esigenza di adeguare alla suddette nuove disposizioni di legge le disposizioni in materia di variazione del gestore originariamente fissate a mezzo della determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019;
- che le disposizioni introdotte dal nuovo comma 11-bis dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 superano, in fatto e in diritto, quelle per la comunicazione della variazione del gestore fissate nelle precedenti



autorizzazioni generali adottate a mezzo della D.G.P. 201/2010, della D.G.P. 254/2011 e del D.P.P. 209/2016;

Per tutto quanto sopra, all'esito dell'istruttoria condotta, il sottoscritto Tommaso Lani, funzionario dell'Ufficio 3.4.1 "Autorizzazioni emissioni in atmosfera" della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di responsabile dell'procedimento provinciale,

PROPONE

1) l'aggiornamento dell'Allegato I (Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera), dell'Allegato II (Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006), e dell'Allegato III (Modulistica) alla determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, tramite la sostituzione dei medesimi, rispettivamente, con l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III al presente documento.

Tanto era doveroso relazionare.

Allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente relazione:

- 1) Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Allegato I);
- 2) Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Allegato II);
- 3) Modulistica (Allegato III).

Pesaro **21 DIC. 2021**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Tommaso Lani)

LAT/anm

Allegato I

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006)

Articolo 1

Campo di applicazione

1. In relazione agli obiettivi di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera propri del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, la presente autorizzazione generale disciplina le seguenti attività:

1. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg;
2. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg;
3. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg;
4. Lavorazione meccanica di materiali a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg;
5. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;
6. Verniciatura di superfici in materiali differenti dal legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;
7. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno;
8. Torrefazione di caffè e altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno;
9. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h;
10. Sgrassaggio superficiale con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno;
11. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
12. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno;
13. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno;
14. Produzione di sapone e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno;
15. Tempra e altri trattamenti termici dei metalli;
16. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno;
17. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno;
18. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno;
19. Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno;
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno;
21. Produzione di conglomerati cementizi e di prodotti in gesso e conglomerati cementizi in quantità complessiva non superiore a 1500 kg/giorno;
22. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno;
23. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno;
24. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg;
25. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg;
26. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg;

27. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg;
28. Saldatura di oggetti e superfici metalliche;
29. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno;
30. Taglio a caldo di metalli;
31. Elettroerosione;
32. Lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche;
33. Attività del settore calzaturiero e pellettiero;
34. Attività di distillazione;
35. Attività di coltivazione di cava;
36. Attività di lavorazione di materiali inerti e argillosi in quantità non superiore a 200000 tonnellate all'anno;
37. Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg;
38. Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
39. Impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
40. Medi impianti di combustione a uso industriale di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW;
41. Produzione di manufatti in materiali lapidei con utilizzo complessivo di materie prime inferiore a 300 tonnellate all'anno;
42. Lavorazioni meccaniche a freddo effettuate su materiali vari con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg;
43. Linee di trattamento fanghi;
44. Allevamenti effettuati in ambienti confinati;
45. Cantine che trasformano oltre 600 tonnellate l'anno di uva e stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con produzione annua superiore a 250 ettolitri per i distillati e a 1000 ettolitri per gli altri prodotti.

2. Le attività di cui al comma 1 ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 anche se producono emissioni in modo discontinuo o a partire da consumi esigui di materie prime.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte solo previo conseguimento dell'autorizzazione in via ordinaria adottata ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, se ricorre anche solo una delle condizioni specificate all'articolo 1-bis.

4. Il gestore ha la facoltà di chiedere il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria adottata ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 anche se l'attività che intende svolgere è conforme alle prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione generale.

Articolo 1-bis **Criteri di esclusione**

1. Le attività elencate all'articolo 1 sono comunque escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale, se si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) se rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006; è fatta salva l'attività di cui all'articolo 11, comma 38;
- b) se sono direttamente collegate e tecnicamente connesse ad attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006 e possono influire sulle emissioni di Composti Organici Volatili (COV);
- c) se sono svolte utilizzando, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- d) se sono svolte utilizzando materiali polverulenti contenenti sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente tabella al di sopra di 50 mg/kg riferiti al secco;

Classe	Indicazione di pericolo
Classe I	H340, H350, H360
Classe II	H341, H351, H361, H300, H310, H330

- e) se rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, concernente l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- f) se vengono svolte con utilizzo di impianti nei quali i gas combustibili o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da trattare; sono fatte salve le attività di cui all'articolo 11, commi 1, 5, 6, 7, 8, 15, 18 e 20;
- g) se sono caratterizzate da operazioni non previste nel pertinente comma dell'articolo 11; sono fatte salve le deroghe eventualmente concesse dalla Provincia per casi particolari adeguatamente e preventivamente motivati dal gestore;
- h) se emettono sostanze inquinanti non previste nel pertinente comma dell'articolo 11;
- i) se nello stesso stabilimento vengono svolte operazioni di gestione dei rifiuti soggette ad apposita autorizzazione ordinaria ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- j) se sono soggette alle procedure disciplinate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni oppure a quelle disciplinate dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2002 n° 161 e successive modifiche e integrazioni; sono fatte salve le attività di cui all'articolo 11, commi 34 e 43;
- k) se vengono svolte all'aperto, anche parzialmente; sono fatte salve le attività di cui all'articolo 11, commi 19, 21, 23, 34, 35, 36, 41 e 43.

Restano fatti salvi gli ulteriori criteri di esclusione stabiliti, per particolari operazioni o fasi lavorative, nell'articolo 11.

Articolo 2 **Definizioni**

1. Per quanto non espressamente definito nella presente autorizzazione generale, si applicano le definizioni riportate nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e nei relativi allegati.

2. Salvo diverse indicazioni, il richiamo a norme, provvedimenti e disposizioni "vigenti", in relazione ad azioni, comportamenti o situazioni tecnico-amministrative, è da intendersi riferito alle norme e alle disposizioni in vigore, o ai provvedimenti più recenti, al momento del compimento delle suddette azioni, comportamenti o situazioni.

3. Valgono le seguenti definizioni:

a) D.P.R. 160/2010: il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) comprensivo delle successive modifiche e integrazioni;

b) D.P.R. 227/2011: il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese) comprensivo delle successive modifiche e integrazioni;

c) D.P.R. 59/2013: il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale) comprensivo delle successive modifiche e integrazioni;

d) D.Lgs. 152/2006: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) comprensivo delle successive modifiche e integrazioni;

e) D.G.P. 201/2010: l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con deliberazione della Giunta provinciale 28 maggio 2010, n° 201;

f) D.G.P. 254/2011: l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con deliberazione della Giunta provinciale 30 settembre 2011, n° 254, comprensiva delle successive modifiche e integrazioni;

g) D.P.P. 209/2016: l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 20 dicembre 2016, n° 209;

h) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive, vale a dire l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva; il SUAP è il soggetto responsabile del procedimento che, tra l'altro, trasmette la documentazione ricevuta dal gestore ai destinatari come definiti alla successiva lettera u);

i) AUA: l'autorizzazione unica ambientale, vale a dire il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 59/2013;

j) autorizzazione in via ordinaria: il titolo abilitativo ambientale adottato ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, relativo all'intero stabilimento. Per i gestori delle imprese rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione ordinaria è sostituita dall'AUA adottata in accoglimento dell'istanza per il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi ambientali elencati all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013;

k) autorizzazione in via generale: il provvedimento disciplinato dall'articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006. Nel prosieguo, per "autorizzazione generale", salvo diversa indicazione, si intende l'autorizzazione generale di cui al presente documento;

l) precedenti autorizzazioni generali: le autorizzazioni generali adottate dalla Provincia, prima di quella di cui al presente documento, con D.G.P. 201/2010, con D.G.P. 254/2011 e con D.P.P. 209/2016;

m) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività. Uno stabilimento può essere distribuito su un complesso di edifici;

n) attività: l'insieme delle operazioni che producono emissioni in atmosfera in presenza o in assenza di impianti. L'attività può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio. Sono oggetto della presente autorizzazione generale esclusivamente le attività elencate all'articolo 1;

o) impianto: il dispositivo o il sistema, o l'insieme di dispositivi o di sistemi, fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo produttivo più ampio;

p) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione alle emissioni e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera. Il gestore coincide con il legale rappresentante *pro tempore* dell'impresa, o, nel caso dell'impresa individuale, con il titolare della stessa.

q) domanda di adesione: la domanda di adesione presentata ai sensi dell'articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, vale a dire la domanda attraverso la quale il gestore chiede di aderire alla presente autorizzazione generale e dichiara l'impegno a svolgere l'attività oggetto della domanda nell'integrale rispetto di tutte le prescrizioni stabilite nel presente documento. Nel prosieguo, per "domanda di adesione", salvo diversa indicazione, si intende la domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento, completa dei relativi allegati, se previsti.

r) comunicazione di modifica: la comunicazione attraverso la quale il gestore manifesta l'intenzione di apportare una modifica all'attività per la quale ha aderito alla presente autorizzazione generale e dichiara

l'impegno a continuare a svolgere l'attività nell'integrale rispetto di tutte le prescrizioni stabilite nel presente documento anche dopo la realizzazione della modifica;

s) comunicazione di variazione dei riferimenti societari: la comunicazione attraverso la quale vengono rese note le variazioni avvenute relativamente a denominazione e ragione sociale, sede legale e Partita IVA dell'impresa;

t) comunicazione di variazione del gestore: la comunicazione attraverso la quale viene resa nota la variazione del soggetto definito alla precedente lettera p);

u) destinatari: la Provincia di Pesaro e Urbino, che ricopre il ruolo di "autorità competente" di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), e di cui all'articolo 272, del D.Lgs. 152/2006, sinteticamente indicata anche come "Provincia"; il dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, sinteticamente indicato come "ARPAM"; il Comune competente per territorio, sinteticamente indicato come "Comune";

v) adesione: la condizione in virtù della quale il gestore è autorizzato a installare gli impianti e a produrre, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione generale, le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività oggetto della domanda di adesione. Per i gestori che hanno ottenuto l'AUA in sostituzione del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013, l'adesione è regolamentata, oltre che dal presente documento, anche dall'AUA. Nel prosieguo, per "adesione", salvo diversa indicazione, si intende l'adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento;

w) data di registrazione: la data dalla quale, con le modalità stabilite negli articoli 3-bis e 3-ter, decorre il termine di quarantacinque giorni fissato dall'articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. Se la domanda di adesione o la comunicazione di modifica sono esaustive, la data di registrazione è quella in cui tali documenti vengono ricevuti dai destinatari come definiti alla precedente lettera u);

x) data di adesione: la data nella quale, ai sensi dell'articolo 3-bis, si perfeziona l'adesione, vale a dire la data a partire dalla quale il gestore si considera autorizzato per effetto dell'adesione alla presente autorizzazione generale;

y) data di messa in esercizio: la data nella quale, a seguito del perfezionamento dell'adesione, il gestore avvia gli impianti per effettuare le necessarie regolazioni in funzione della messa a regime;

z) data di messa a regime: la data nella quale, a seguito del perfezionamento dell'adesione e del completamento della messa in esercizio, il gestore avvia l'attività produttiva;

aa) data di realizzazione della modifica: la data nella quale il gestore apporta all'attività la modifica descritta nella comunicazione di modifica;

bb) giorni liberi: giorni consecutivi e computati per intero, senza considerare nel periodo dato né il giorno iniziale né il giorno finale;

cc) attività nuova: attività mai autorizzata in un determinato stabilimento, vale a dire l'attività per la quale nessun gestore ha mai acquisito l'autorizzazione ordinaria né perfezionato l'adesione all'autorizzazione generale (la presente o una di quelle precedenti) e che non ricade nella definizione, di seguito riportata, di "attività dichiarata ai sensi del D.P.P. 209/2016". Ai fini dell'adesione alla presente autorizzazione generale, le seguenti casistiche si considerano equiparate al caso di un'attività nuova:

1. attività inclusa in un'autorizzazione ordinaria decaduta o revocata;
2. attività per la quale l'adesione del gestore all'autorizzazione generale (la presente o una di quelle precedenti) è decaduta o revocata;
3. attività inclusa in un'autorizzazione ordinaria svolta in uno stabilimento che il gestore intende trasferire;
4. attività che il gestore intende trasferire dopo aver aderito all'autorizzazione generale (la presente o una di quelle precedenti);

5. attività inclusa in un'autorizzazione ordinaria per la quale il gestore non ha proceduto alla messa a regime;
6. attività che il gestore non ha avviato pur avendo aderito a una delle precedenti autorizzazioni generali;
7. attività inclusa in un'autorizzazione ordinaria che il gestore ha dismesso dopo averla messa a regime;
8. attività che il gestore ha avviato e poi dismesso dopo aver aderito all'autorizzazione generale (la presente o una di quelle precedenti);
9. attività autorizzata per effetto dell'adesione a una delle precedenti autorizzazioni generali per la quale il gestore intende aderire alla presente autorizzazione generale contestualmente apportando modifiche;
10. attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime per la quale il gestore intende aderire alla presente autorizzazione generale contestualmente apportando modifiche.

dd) attività da modificare: attività che il gestore, dopo aver aderito alla presente autorizzazione generale, intende modificare rendendo necessario l'aggiornamento delle informazioni riportate nella domanda di adesione;

ee) attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime: attività inclusa in un'autorizzazione ordinaria per la quale il gestore ha proceduto alla messa a regime;

ff) attività autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 201/2010: attività per la quale l'adesione del gestore alla D.G.P. 201/2010 è divenuta efficace. La presente definizione include le attività per le quali il gestore ha rinnovato l'adesione alla D.G.P. 201/2010 tramite l'ottenimento dell'AUA in sostituzione del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013;

gg) attività autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 254/2011: attività per la quale l'adesione del gestore alla D.G.P. 254/2011 è divenuta efficace. La presente definizione include le attività per le quali il gestore ha perfezionato o rinnovato l'adesione alla D.G.P. 254/2011 tramite l'ottenimento dell'AUA in sostituzione del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013;

hh) attività autorizzata per effetto dell'adesione al D.P.P. 209/2016: attività per la quale l'adesione del gestore al D.P.P. 209/2016 è divenuta efficace. La presente definizione include le attività per le quali il gestore ha perfezionato o rinnovato l'adesione al D.P.P. 209/2016 tramite l'ottenimento dell'AUA in sostituzione del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013;

ii) attività dichiarata ai sensi del D.P.P. 209/2016: attività per la quale il gestore ha inviato la dichiarazione di adesione al D.P.P. 209/2016 e per la quale l'adesione non si è ancora perfezionata alla data di acquisizione dell'efficacia della presente autorizzazione generale;

ll) impianto da riclassificare: impianto di combustione esistente espunto dall'elenco riportato nella parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 in quanto rispondente alla definizione di "medio impianto di combustione" di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg-bis), del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 3

Modalità di adesione

1. Il gestore che intende aderire alla presente autorizzazione generale redige una specifica e distinta domanda di adesione, munita di bollo, per ogni singola attività che intende svolgere, e redige tale domanda utilizzando esclusivamente gli appositi Modelli A, COMB e LAV di cui all'Allegato III, pubblicati sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino.

2. Il gestore, attenendosi alla modulistica, senza alterarne né la struttura né i contenuti, compila la domanda di adesione in tutte le sue parti, la correda di tutti gli allegati richiesti e la trasmette al SUAP secondo le modalità specificate all'articolo 6.

3. Se l'attività rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, il gestore invia la domanda di adesione all'autorizzazione generale, pena l'inammissibilità della stessa, nel rispetto delle procedure per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale o per la Valutazione di Impatto Ambientale.

Articolo 3-bis

Perfezionamento, decadenza e durata dell'adesione

1. Il perfezionamento, la decadenza e i presupposti di validità dell'adesione sono regolamentati sia nel presente documento sia in altri provvedimenti, inclusi quelli adottati ai sensi dell'articolo 278 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 59/2013; sono fatti salvi gli eventuali obblighi di adeguamento riportati in provvedimenti di futura adozione.

2. Il SUAP, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di adesione, la trasmette ai destinatari.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione, ARPAM, per gli aspetti tecnico ambientali, e Comune, per gli aspetti urbanistici, edilizi e igienico sanitari, hanno facoltà di trasmettere eventuali osservazioni sulla domanda di adesione o richieste di integrazione, dandone informazione alla Provincia.

4. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 5, 6 e 7, l'adesione alla presente autorizzazione generale si perfeziona e diviene efficace decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione, al netto dell'eventuale periodo di sospensione concesso al gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/1990, per la produzione di documentazione integrativa.

5. Se la domanda di adesione viene presentata a corredo dell'istanza per l'ottenimento dell'AUA in sostituzione del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013, l'adesione, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla Provincia per casi particolari, si perfeziona e diviene efficace il giorno del rilascio dell'AUA da parte del SUAP.

6. Se la domanda di adesione viene presentata nell'ambito del procedimento per l'adozione del Titolo Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010, l'adesione, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla Provincia per casi particolari, si perfeziona e diviene efficace il giorno del rilascio, da parte del SUAP, del Titolo Unico.

7. Se la domanda di adesione viene presentata nell'ambito del procedimento per l'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, l'adesione, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla Provincia per casi particolari, si perfeziona e diviene efficace il giorno del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico.

8. La Provincia ha la facoltà di:

- a) negare o caducare l'adesione all'autorizzazione generale anche su segnalazione motivata di Comune o ARPAM; ciò può avvenire, a mero titolo di esempio, se viene comprovato il mancato rispetto delle prescrizioni o dei requisiti stabiliti nel presente documento, oppure se il ciclo produttivo differisce da quanto stabilito nel presente documento in misura tale da rendere necessaria l'autorizzazione in via ordinaria, oppure in presenza di particolari situazioni di pericolo concreto e attuale per l'ambiente o per la salute, oppure se l'attività ricade in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, oppure in presenza di profili di contrasto fra le modalità di conduzione dell'attività e gli obiettivi di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività propri del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- b) condizionare l'adesione al rispetto di prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite nella presente autorizzazione generale, anche su proposta motivata di Comune o ARPAM, comprese l'effettuazione di campionamenti, la ricerca di ulteriori inquinanti, l'installazione di impianti di abbattimento, la modifica dell'altezza dei camini e la realizzazione di convogliamenti.

9. Fatto salvo quanto eventualmente stabilito in successive disposizioni, la presente autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a quindici anni dalla data di adesione; le comunicazioni di modifica, le comunicazioni relative alla variazione

dei riferimenti societari e le dichiarazioni relative alla variazione del gestore, non hanno effetto sul suddetto termine.

10. Fatto salvo quanto eventualmente stabilito in successive disposizioni, almeno quarantacinque giorni liberi prima della scadenza del periodo di validità di cui al comma 9, il gestore invia la domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti; se i termini per l'invio della domanda di adesione non vengono rispettati, dopo la scadenza del suddetto periodo di validità l'attività si considera svolta in assenza di autorizzazione.

Articolo 3-ter **Modifiche di attività**

1. Il gestore che intende sottoporre a modifica un'attività per la quale ha già aderito alla presente autorizzazione generale invia apposita comunicazione di modifica redatta utilizzando esclusivamente l'apposito Modello MOD di cui all'Allegato III pubblicati sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino.

2. Il gestore, attenendosi alla modulistica, senza alterarne né la struttura né i contenuti, compila il Modello MOD in tutte le sue parti, lo correda di tutti gli allegati richiesti e lo trasmette al SUAP secondo le modalità specificate all'articolo 6.

3. Se la modifica comporta l'ingresso dell'attività nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, il gestore invia la comunicazione di modifica, pena l'inammissibilità della stessa, nel rispetto delle procedure per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale o per la Valutazione di Impatto Ambientale.

4. L'introduzione di un'attività nuova in uno stabilimento in cui vengono svolte altre e diverse attività, per le quali il gestore aveva già aderito all'autorizzazione generale (la presente o una di quelle precedenti), costituisce modifica sostanziale dello stabilimento.

5. Il SUAP, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di modifica, la trasmette ai destinatari.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione, ARPAM, per gli aspetti tecnico ambientali, e Comune, per gli aspetti urbanistici, edilizi e igienico sanitari, hanno facoltà di trasmettere eventuali osservazioni sulla domanda di adesione o richieste di integrazione, dandone informazione alla Provincia.

7. Decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della comunicazione di modifica, al netto dell'eventuale periodo di sospensione concesso al gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/1990, per la produzione di documentazione integrativa, il gestore può realizzare la modifica.

Articolo 3-quater **Modelli di domanda e comunicazione**

1. La modulistica per la redazione della domanda di adesione e della comunicazione di modifica, è esclusivamente quella di cui all'Allegato III, pubblicata sul sito internet della Provincia ed è composta dai seguenti modelli:

- a) Modello A (domanda di adesione valida per le attività descritte all'articolo 11 dell'Allegato I, fatta eccezione per quelle di cui al comma 38, 39 e 40);
- b) Modello COMB (domanda di adesione valida esclusivamente per le attività descritte all'articolo 11, commi 39 e 40, dell'Allegato I);
- c) Modello LAV (domanda di adesione valida esclusivamente per l'attività descritta all'articolo 11, comma 38, dell'Allegato I);
- d) Modello MOD (comunicazione di modifica);
- e) Modello SR (comunicazione per attività scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico).

Articolo 4

Coordinamento con altre autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

1. Il gestore che per una determinata attività ha aderito alla D.G.P. 201/2010 o alla D.G.P. 254/2011 o al D.P.P. 209/2016, ha la facoltà di inviare, in qualsiasi momento, per quella stessa attività, ricorrendone i presupposti, la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale; nelle more del perfezionamento e della conseguente acquisizione di efficacia dell'adesione, il gestore continua a operare assicurando il rispetto delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione generale a cui ha precedentemente aderito. Se si verifica la condizione esplicitata all'articolo 2, comma 3, lettera cc), punto 9, il gestore dichiara l'attività come nuova.

2. Il gestore che per una determinata attività ha aderito alla D.G.P. 201/2010 o alla D.G.P. 254/2011 o al D.P.P. 209/2016 e che presenta istanza per l'ottenimento dell'AUA chiedendo la sostituzione anche del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013, allega all'istanza la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, fermo restando quanto stabilito nel comma 1, ultimo periodo.

3. Ai sensi dell'articolo 269, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, non è ammessa la coesistenza, nell'ambito del medesimo stabilimento, della presente autorizzazione generale con autorizzazioni generali precedenti; pertanto, valgono le seguenti disposizioni:
 - a) il gestore che intende avviare un'attività nuova in uno stabilimento in cui vengono svolte altre e diverse attività per le quali aveva già aderito alla D.G.P. 201/2010 o alla D.G.P. 254/2011 o al D.P.P. 209/2016, invia contestualmente la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale sia per l'attività nuova sia per le attività per le quali aveva già aderito a una precedente autorizzazione generale; per tali ultime attività, resta fermo quanto stabilito nel comma 1, ultimo periodo;
 - b) se il gestore ha aderito in momenti diversi, per differenti attività, alla D.G.P. 201/2010 o alla D.G.P. 254/2011 o al D.P.P. 209/2016, invia la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale per tutte le attività svolte nello stabilimento, secondo le modalità stabilite nell'articolo 3-bis, comma 10, in occasione della scadenza della validità dell'adesione più risalente; per tutte le attività resta fermo quanto stabilito nel comma 1, ultimo periodo.

4. Il gestore di un'attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime ha la facoltà di inviare, in qualsiasi momento, per quella stessa attività, ricorrendone i presupposti, la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, rinunciando all'autorizzazione in via ordinaria per l'intero stabilimento; nelle more del perfezionamento e della conseguente acquisizione di efficacia dell'adesione, il gestore continua a operare assicurando il rispetto delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione in via ordinaria. Se si verifica la condizione esplicitata all'articolo 2, comma 3, lettera cc), punto 10, il gestore dichiara l'attività come nuova.

5. Ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, è ammessa la coesistenza, nell'ambito del medesimo stabilimento, della presente autorizzazione generale con l'autorizzazione ordinaria; tale coesistenza è soggetta al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) il gestore di uno stabilimento autorizzato in via ordinaria ha la facoltà di modificare lo stabilimento aderendo alla presente autorizzazione generale, senza che ciò comporti la rinuncia all'autorizzazione ordinaria stessa, esclusivamente se intende avviare le attività di cui all'articolo 11, commi 34 o 39 o 40;
 - b) il gestore presenta la domanda di adesione se e solo se l'autorizzazione ordinaria non prevede già lo stesso tipo di attività oggetto della domanda;
 - c) il gestore presenta la domanda di adesione se e solo se l'autorizzazione ordinaria è già stata sostituita dall'AUA;
 - d) il gestore non presenta, contestualmente alla domanda di adesione, richieste di modifica sostanziale dello stabilimento relative alle attività autorizzate in via ordinaria;
 - e) il gestore che ha modificato lo stabilimento autorizzato in via ordinaria aderendo alla presente autorizzazione generale, riconduce all'autorizzazione in via ordinaria tutte le attività svolte nello stabilimento in caso intenda effettuare modifiche sostanziali successivamente all'adesione.

6. In riferimento a quanto stabilito nel presente articolo, sono fatte salve eventuali successive disposizioni di legge.

Articolo 5

Variazione del gestore e dei riferimenti societari

1. La variazione del gestore, come definito all'articolo 2, comma 3, lettera p), è comunicata con le modalità e le tempistiche stabilite nell'articolo 269, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 o con le diverse modalità stabilite nelle eventuali normative che, superando il suddetto articolo, siano vigenti al momento della variazione.
2. La variazione di riferimenti societari quali la denominazione e ragione sociale, la sede legale e la Partita IVA è comunicata tempestivamente al fine di garantire l'aggiornamento della posizione amministrativa.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono redatte utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino.

Articolo 6

Modalità di trasmissione dei documenti

1. Con le modalità precisate al comma 3, il gestore invia al SUAP, per il successivo inoltro ai destinatari, i seguenti documenti:
 - a) la domanda di adesione;
 - b) la comunicazione di modifica;
 - c) la comunicazione di variazione del gestore e dei riferimenti societari;
 - d) le integrazioni relative alle suddette fattispecie.
2. Il gestore ha facoltà di inviare direttamente a Provincia, ARPAM e Comune (e comunque sempre a tutti e tre i soggetti) i documenti non compresi nell'elenco riportato nel comma 1.
3. Il gestore appone la propria firma in modalità digitale e trasmette i documenti in modalità telematica secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP. Se il gestore è impossibilitato ad apporre la propria firma digitale, ferme restando le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP, i documenti possono essere firmati digitalmente da un delegato; in tale caso il documento firmato digitalmente dal delegato viene corredato da apposito atto di delega (procura), redatto secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP.
4. Il gestore regolarizza secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP, che ne verifica l'assolvimento, gli oneri relativi al pagamento del bollo.

Articolo 7

Controlli e ispezioni

1. Provincia, ARPAM e Comune hanno la facoltà di accertare, in qualunque momento, la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale, il rispetto delle prescrizioni e la conformità alle disposizioni normative.
2. Provincia, ARPAM e Comune hanno la facoltà di richiedere al gestore, in qualunque momento approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e alle modalità di svolgimento dell'attività, nonché la trasmissione di documentazione, compresi i registri prescritti all'articolo 10 e i rapporti di prova analitici.

Articolo 8

Provvedimenti amministrativi e sanzioni

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione generale e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera, comporta, in ragione della specifica tipologia di condotta tenuta dal gestore, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 278 del D.Lgs. 152/2006, l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 279 e 296 del D.Lgs. 152/2006 nonché, se ne ricorrono i presupposti, l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

Articolo 9

Avvertenze e raccomandazioni

1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività, né i titoli abilitativi e i provvedimenti di competenza comunale in materia urbanistico-edilizia e, giusto regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, in materia igienico-sanitaria.
2. La disciplina delle sostanze aeriformi che non vengono evacuate all'esterno del locale di lavorazione non è oggetto della presente autorizzazione generale.
3. La presente autorizzazione generale è adottata fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi e sotto l'osservanza di tutte le leggi e i regolamenti in vigore al momento dell'adozione, anche se non espressamente richiamati.
4. Le disposizioni riportate nella presente autorizzazione generale sono suscettibili di aggiornamento, anche per effetto dell'evoluzione normativa, e sono soggette al periodico rinnovo previsto nell'articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
5. Restano fatti salvi specifici e motivati provvedimenti adottati, nei confronti del gestore, dalle autorità sanitarie competenti per la protezione della salute pubblica.
6. I riferimenti al SUAP riportati nella presente autorizzazione generale vanno intesi come riferimenti alla Provincia nel caso di impianti termici civili eserciti in ambiti non ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 160/2010, del D.P.R. 227/2011 e dell'ulteriore normativa vigente in materia di SUAP; in tali casi, la responsabilità del procedimento è individuata all'interno della Provincia.
7. Il gestore conserva presso lo stabilimento la documentazione inerente alla posizione amministrativa relativa all'autorizzazione generale.

Articolo 10

Prescrizioni generali

1. Il gestore assicura il rispetto delle seguenti prescrizioni generali in aggiunta a quelle specificamente stabilite, per ciascuna attività, nell'articolo 11:
 - a) il gestore di un'attività nuova comunica la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti e delle attività compilando l'apposito spazio della modulistica relativa alla domanda di adesione oppure inviando a Provincia, ARPAM e Comune, con un anticipo di almeno quindici giorni, apposita comunicazione preventiva. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in trenta giorni dalla messa in esercizio. Il gestore comunica la data di realizzazione della modifica compilando l'apposito spazio della modulistica relativa alla comunicazione di modifica oppure inviando a Provincia, ARPAM e Comune, con un anticipo di almeno quindici giorni, apposita comunicazione preventiva. Se cause di forza maggiore impediscono il rispetto delle suddette modalità e tempistiche, o la messa in esercizio o a regime, o la realizzazione della modifica, il gestore informa preventivamente Provincia, ARPAM e Comune, specificando le cause dell'impedimento;
 - b) il gestore rispetta le soglie di produzione o di consumo stabilite nella presente autorizzazione generale; le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle operazioni esercitate nell'ambito dell'attività; l'indicazione di valori di soglia espressi come quantità giornaliera sono da intendersi come valori puntuali e non come valori medi;
 - c) è vietato l'allontanamento di inquinanti dal locale di lavorazione attraverso la sola apertura di porte, finestre e similari. Tutte le operazioni svolte all'interno del locale di lavorazione e che danno luogo a emissioni in atmosfera all'esterno dello stesso sono effettuate con macchine o in postazioni o in cabine o comunque in ambienti adeguati a garantire l'ottimale convogliamento degli inquinanti in idonei punti di emissione. In ogni caso, il convogliamento degli aeriformi è realizzato senza interruzioni nel percorso che

collega il punto di captazione al punto di emissione. Sono fatte salve le deroghe specificate all'articolo 11, commi 19, 21, 23, 34, 35, 36, 41 e 43, se le attività sono svolte all'aperto;

d) fatto salvo quanto stabilito nei pertinenti regolamenti comunali e ferme restando le apposite prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica, i punti di emissione sono posizionati in modo da evitare ostacoli all'adeguata dispersione degli inquinanti (non sono comunque considerati ostacoli gli elementi stessi del sistema di evacuazione degli inquinanti). All'esterno del locale di lavorazione, i condotti di emissione si sviluppano, se tecnicamente possibile, in verticale; se la parte terminale dei condotti è curva o semicurva, i punti di emissione sono rivolti entro il perimetro dello stabilimento;

e) fatte salve le eccezioni specificate all'articolo 11, il gestore effettua i campionamenti su tutte le emissioni convogliate presenti nello stabilimento e riconducibili alle singole attività elencate all'articolo 1 e, in tale contesto, verifica il rispetto del limite prescritto per ciascuna sostanza indicata nell'apposta tabella dei limiti;

f) il gestore che ha aderito alla presente autorizzazione generale per un'attività soggetta al monitoraggio delle emissioni, effettua il primo campionamento e trasmette i relativi rapporti di prova, a Provincia, ARPAM e Comune, secondo le seguenti tempistiche:

- 1) entro il novantesimo giorno successivo alla data di messa a regime, se l'attività è dichiarata come nuova;
- 2) entro il novantesimo giorno successivo alla data di adesione alla presente autorizzazione generale, se l'attività è dichiarata come "autorizzata in via ordinaria e messa a regime", oppure come "autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 201/2010" o come "autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 254/2011" o come "autorizzata per effetto dell'adesione al D.P.P. 209/2016", oppure se l'impianto termico è dichiarato come "da riclassificare".

Se cause di forza maggiore impediscono la trasmissione dei rapporti di prova nei tempi prescritti, il gestore informa preventivamente Provincia, ARPAM e Comune, specificando le cause dell'impedimento;

g) il gestore che effettua una modifica per effetto della quale l'attività diventa soggetta al monitoraggio delle emissioni, trasmette i rapporti di prova relativi al primo campionamento effettuato dopo la data di realizzazione della modifica, a Provincia, ARPAM e Comune, entro il novantesimo giorno successivo alla data di realizzazione della modifica. Se cause di forza maggiore impediscono la trasmissione dei rapporti di prova nei tempi prescritti, il gestore informa preventivamente Provincia, ARPAM e Comune, specificando le cause dell'impedimento.

Se l'attività è soggetta al monitoraggio delle emissioni sia prima sia dopo la realizzazione della modifica, il campionamento periodico è effettuato, con la periodicità stabilita sulla base del pertinente comma dell'articolo 11, nella ricorrenza del campionamento di cui alla lettera f) con una tolleranza di quindici giorni in difetto e quindici giorni in eccesso; al riguardo, restano fatte salve le eventuali disposizioni specificamente impartite dalla Provincia;

h) la frequenza del monitoraggio periodico, se previsto, è stabilita, per le singole attività elencate all'articolo 1, nel pertinente comma dell'articolo 11; il campionamento periodico è effettuato nella ricorrenza del campionamento di cui alla lettera f) con una tolleranza di quindici giorni in difetto e quindici giorni in eccesso; per le attività sottoposte a modifica, restano fatte salve le disposizioni di cui alla lettera g); in ogni caso sono fatte salve le ulteriori disposizioni eventualmente impartite dalla Provincia. Se cause di forza maggiore impediscono lo svolgimento dei campionamenti nei tempi prescritti, il gestore informa preventivamente Provincia, ARPAM e Comune, specificando le cause dell'impedimento. Il gestore è esentato dall'obbligo di inviare le risultanze del monitoraggio periodico;

i) il gestore effettua il monitoraggio di propria competenza nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; a tale fine, il gestore utilizza, per ciascun inquinante, il metodo di campionamento e analisi ufficiale, vigente al momento del campionamento; in ogni caso il metodo utilizzato deve essere normato, come previsto dall'articolo 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, e in grado di garantire limiti di rilevabilità compatibili con le concentrazioni autorizzate. Conformemente al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, il gestore riporta i dati relativi al monitoraggio di propria competenza sul registro di cui all'appendice 1 del citato Allegato VI, al quale vengono allegati i rapporti di

prova relativi ai campionamenti e le risultanze relative agli eventuali “camini virtuali” di cui all’articolo 270, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;

j) le portate delle emissioni convogliate sono tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio. Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 11, commi 28 e 32, e le deroghe eventualmente concesse dalla Provincia, in via straordinaria, in situazioni particolari, adeguatamente e preventivamente motivate dal gestore, è di norma vietata la condivisione di uno o più punti di emissione fra:

- 1) attività inquadrate in punti diversi dell’elenco riportato nell’articolo 1;
- 2) attività riportate nell’elenco di cui all’articolo 1 e attività scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;
- 3) attività riportate nell’elenco di cui all’articolo 1 e attività soggette all’autorizzazione in via ordinaria;
- 4) attività riportate nell’elenco di cui all’articolo 1 e operazioni inquadrate tra le deroghe di cui all’articolo 11 e di cui all’articolo 13.

k) se necessario ad assicurare il rispetto dei limiti, e fermo restando quanto specificamente stabilito nell’articolo 11, il gestore adotta idonee tecniche e tecnologie per il contenimento delle emissioni; il gestore installa comunque idonei impianti di abbattimento se il flusso di massa degli inquinanti, relativo ai camini individuati nel rispetto dell’articolo 270, commi 5 o 6, del D.Lgs. 152/2006, risulta pari ai valori eventualmente stabiliti nell’articolo 11. Il gestore adotta tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile; il gestore assicura altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti, al fine di garantirne l’ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera. Se sono presenti impianti di abbattimento, il gestore, conformemente al punto 2.8 dell’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, annota ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (per esempio: manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) sul registro di cui all’appendice 2 del citato Allegato VI;

l) il gestore dota i camini di idonei punti di campionamento delle emissioni e li posiziona secondo quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche vigenti alla data di adesione; in tale contesto, resta comunque fatto salvo quanto eventualmente stabilito in norme tecniche emanate in data successiva a quella di adesione. Il gestore esegue le opere necessarie a consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni, anche sulla base delle norme tecniche di settore; in particolare, il punto e la sezione di campionamento vengono resi accessibili per le operazioni di rilevazione e agibili in condizioni di sicurezza. Il gestore rende identificabili tutti i punti di emissione presenti nelle attività di cui all’articolo 1 tramite apposita segnaletica recante la sigla dell’emissione; detta sigla corrisponde a quella riportata nella domanda di adesione e nella planimetria, se prevista nella modulistica;

m) il gestore comunica a Provincia, ARPAM, Comune e ASUR, entro le otto ore successive, il verificarsi di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione e adotta tutte le misure necessarie per garantire il ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile;

n) il gestore comunica a Provincia, ARPAM, Comune e ASUR, entro ventiquattro ore dall’accertamento, le difformità riscontrate nel monitoraggio di propria competenza, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, e adotta tutte le misure necessarie per garantire il tempestivo ripristino della conformità;

o) il gestore utilizza esclusivamente i combustibili previsti nell’Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi stabilite. Il gestore assicura il rispetto delle disposizioni in materia di combustibili contenute nel Titolo III della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, per gli impianti soggetti a tale condizione, il rispetto di quanto stabilito nell’articolo 294 del D.Lgs. 152/2006 relativamente al rendimento di combustione;

p) se i materiali allo stato solido, stoccati in ambiente chiuso, non presentano caratteristiche di polverosità, è ammessa la presenza di sfiati. Fatto salvo quanto stabilito nella parte I dell’Allegato IV alla Parte V del

D.Lgs. 152/2006 e, anche con riferimento alle fasi di trasporto, carico e scarico, nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, se lo stoccaggio di materiali polverulenti avviene in silos, questo è presidiato da un sistema di filtrazione a secco. In alternativa all'installazione dell'impianto di abbattimento, il gestore garantisce la misurabilità del valore di concentrazione delle polveri totali; in tale caso, il limite per le polveri totali è fissato pari a 10 mg/Nm³ e il gestore dimostra il rispetto del limite effettuando un campionamento dell'emissione del silos e trasmettendo i relativi rapporti di prova, a Provincia, ARPAM e Comune, secondo le seguenti tempistiche:

- 1) entro il novantesimo giorno successivo alla data di messa a regime, se l'attività è dichiarata come nuova;
- 2) entro il novantesimo giorno successivo alla data di adesione alla presente autorizzazione generale, se l'attività è dichiarata come "autorizzata in via ordinaria e messa a regime", oppure come "autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 201/2010" o come "autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 254/2011" o come "autorizzata per effetto dell'adesione al D.P.P. 209/2016".

Se cause di forza maggiore impediscono la trasmissione dei rapporti di prova nei tempi prescritti, il gestore informa preventivamente Provincia, ARPAM e Comune, specificando le cause dell'impedimento. Il gestore è esentato dall'obbligo di effettuare il monitoraggio periodico dell'emissione del silos;

q) il gestore conserva presso lo stabilimento:

- 1) le schede di sicurezza, relative alle materie prime impiegate, aggiornate ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n° 1907/2006 e successive modifiche e integrazioni);
- 2) i registri di cui ai punti i) e k), comprensivi dei relativi allegati;
- 3) la documentazione attestante l'efficacia e l'efficienza degli eventuali impianti di abbattimento;
- 4) la documentazione prevista, per le singole attività, nel pertinente comma dell'articolo 11;
- 5) le fatture di acquisto delle materie prime e i registri relativi a giacenze e movimentazioni di magazzino aggiornati al 31 dicembre di ogni anno, per almeno cinque anni.

r) i gestori di medi impianti di combustione garantiscono il rispetto di quanto stabilito nella presente autorizzazione generale e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera; in particolare, per i medi impianti di combustione esistenti il gestore garantisce anche il rispetto delle disposizioni, delle modalità e delle tempistiche stabilite nell'articolo 273-bis del D.Lgs. 152/2006 nonché, a partire dalle date ivi stabilite, il rispetto delle disposizioni di cui alla correlata parte 5-bis dell'Allegato VI alla Parte V del medesimo decreto; a tale riguardo restano fatte salve le eventuali disposizioni specificamente impartite dalla Provincia;

s) il gestore adotta tutte le misure necessarie alla limitazione delle emissioni odorigene, identificandole, per esempio, sulla base delle caratteristiche delle materie prime, dei prodotti, e delle fasi di lavorazione;

t) il gestore assicura il costante mantenimento delle condizioni dichiarate per usufruire delle deroghe concesse, in via predefinita, relativamente ai monitoraggi di propria competenza, esplicitate nel paragrafo intitolato "AUTOCONTROLLI" riportato all'interno di ciascun comma dell'articolo 11.

NOTE ESPLICATIVE E AVVERTENZE DI CARATTERE TECNICO

1. In assenza di indicazioni specifiche, contenute nel presente documento o nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e nei relativi allegati, i limiti riportati nelle tabelle dell'articolo 11 sono riferiti all'ossigeno di processo.

2. Per la corretta individuazione degli impianti, il gestore si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 270, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006.

3. Se nella tabella dei limiti sono prescritti valori riferiti a classi di sostanze (indicate con la sigla "CL."), in sede di analisi il gestore campiona, per ciascuna classe, le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo e dell'emissione.

4. Le operazioni previste nel paragrafo intitolato “DEROGHE”, presente all’interno di alcuni commi dell’articolo 11, si intendono non soggette a prescrizioni esclusivamente se svolte nel contesto dell’attività regolamentata dal comma all’interno del quale sono previste.

5. Annotazioni esplicative sui metodi di campionamento e analisi e sulla presentazione dei rapporti di prova:
- a) il metodo impiegato nell’effettuazione delle misure discontinue viene esplicitamente indicato nei rapporti di prova;
 - b) se sono presenti camini virtuali, il gestore integra i rapporti di prova con il calcolo dei valori complessivi di portata e flusso di massa dei singoli inquinanti, nonché con i valori di concentrazione eventualmente prescritti per il camino virtuale stesso;
 - c) tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa;
 - d) se il valore limite prescritto per la concentrazione è riferito a uno specifico tenore volumetrico di Ossigeno nell’effluente gassoso, il rapporto di prova riporta sia il valore di concentrazione corretto allo specifico valore di Ossigeno prescritto (esplicitando l’avvenuta correzione) sia il valore del tenore volumetrico di Ossigeno misurato.

Articolo 11

Prescrizioni specifiche e limiti di emissione per le attività di cui all'articolo 1

Comma 1 – Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

PRESCRIZIONI

Saldatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	50	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di spazzolatura, lucidatura, carteggiatura, smerigliatura, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Taglio di metalli a caldo

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente	2,5	0,0125

Verniciatura – Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, stuccatura a spruzzo, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (**)	100	2,5

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

(**) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Verniciatura – Essiccazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di essiccazione condotte a mezzo di forni, lampade UV, sistemi a IR, microonde e con metodi similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Verniciatura – Applicazione/Essiccazione

Se non è possibile garantire la separazione dei punti di emissione derivanti dalle operazioni di applicazione ed essiccazione, si applicano le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Pulizia delle attrezzature

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate): (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃)	1	/
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo e dell'emissione.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le seguenti operazioni: smontaggio veicoli o parti di essi, riparazione (battilastra), sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate (anche mediante taglio a freddo), seppiatura, applicazione stucchi a spatola, lavorazioni meccaniche manuali, applicazione sigillanti, applicazione cere protettive per scatolati, montaggio componenti plastici e antirombo, prove di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, pulizia delle attrezzature mediante utilizzo di macchine di lavaggio a ciclo chiuso.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 4 kg/giorno;
- utilizzo esclusivo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di composti organici nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 2 – Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

Sono oggetto del presente comma le attività di tipografia, litografia e serigrafia intese esclusivamente come tecniche di realizzazione di testi, immagini e decorazioni.

La soglia dei 30 kg/giorno si intende riferita all'utilizzo di inchiostri, paste serigrafiche, prodotti vernicianti e similari.

PRESCRIZIONI

Applicazione ed essiccazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione e preparazione di inchiostri e vernici, tipografia, litografia, serigrafia, tampografia, e altre operazioni assimilabili svolte con utilizzo di vernici, inchiostri e altre materie prime similari.

Limiti di emissione da rispettare complessivamente (applicazione ed essiccazione):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Operazioni accessorie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di rifilatura del materiale, taglio, foratura, legatoria, incollaggio, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	50	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Pulizia delle attrezzature

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate): (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃)	1	/
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo e dell'emissione.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di preparazione di matrici e lastre di stampa e le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta con utilizzo massimo complessivo di prodotti per la stampa non superiore a 3 kg/giorno.

Comma 3 – Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

Se vengono svolte entrambe le attività di cui ai successivi paragrafi A) e B), il limite delle materie prime è riferito alla sommatoria delle due attività.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale le seguenti attività:

- produzione di polimeri, a partire da monomeri o da oligomeri;
- produzione di espansi;
- produzione di lastre in polistirene;
- produzione di laminati;
- produzione di accoppiati;
- stampa di film plastici;
- operazioni di taglio laser o al plasma o similari effettuate su gomma o materie plastiche.

Non è oggetto del presente comma l'attività di cui al comma 37.

A) Produzione di articoli in gomma

PRESCRIZIONI

Preparazione delle mescole

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di preparazione delle mescole di gomma.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH ₃) (*)	10	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di Ammoniaca.

Formatura e altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di formatura, estrusione, trafilatura, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

Lavorazioni meccaniche a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura, triturazione, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Vulcanizzazione e postvulcanizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

Macinazione e sinterizzazione sfridi di gomma

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	30	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Lavaggio stampi

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di lavaggio degli stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	10

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione relativi alla produzione di articoli in gomma se l'attività è svolta con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno.

B) Produzione di articoli in materie plastiche

PRESCRIZIONI

Preparazione delle mescole

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Formatura e altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di formatura (estrusione, pressoiniezione, trafilatura, e altre operazioni simili) e altre operazioni a caldo (stampaggio, gelificazione, giunzione, e altre operazioni simili).

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

Macinazione degli scarti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Densificazione su materiale plastico flessibile

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

Lavorazioni meccaniche a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura, e altre operazioni simili.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione relativi alla produzione di articoli in materie plastiche se l'attività è svolta con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno.

Comma 4 – Lavorazione meccanica di materiali a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

La soglia di 2000 kg/giorno si intende riferita a tutte le materie prime a base di legno. Per “materiali a base di legno” si intendono legno, truciolare e affini.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui al comma 5, nonché l’impiego di impregnanti o isolanti.

PRESCRIZIONI

Il gestore convoglia separatamente le emissioni derivanti dalle lavorazioni effettuate su materiale verniciato e non verniciato.

Lavorazioni meccaniche su materiali a base di legno non verniciati

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tranciatura, macinazione, troncatrice, spianatura, taglio, squadratura, profilatura, bedanatura, fresatura, foratura, carteggiatura, spolvero, bordatura senza utilizzo di collanti, e altre operazioni similari.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di bordatura con utilizzo di collanti possono essere convogliate allo stesso punto di emissione al quale vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle lavorazioni meccaniche, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- il punto di emissione in comune è uno solo;
- l’operazione di bordatura è svolta esclusivamente con uno dei seguenti metodi:
 - utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati;
 - utilizzo di sostanze collanti prive di isocianati e con residuo secco inferiore al 100%, purché il loro utilizzo non comporti l’emissione di sostanze diverse dalle Polveri Totali.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser su materiali a base di legno non verniciati

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pirografia, marchiatura, taglio laser, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/
Monossido di Carbonio (CO)	100	/
Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	250	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	250	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/

Lavorazioni meccaniche su materiali a base di legno verniciati

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, profilatura, bedanatura, fresatura, foratura, carteggiatura, spolvero, bordatura senza utilizzo di collanti, e altre operazioni similari.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di bordatura con utilizzo di collanti possono essere convogliate allo stesso punto di emissione al quale vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle lavorazioni meccaniche, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- il punto di emissione in comune è uno solo;
- l'operazione di bordatura è svolta esclusivamente con uno dei seguenti metodi:
 - utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati;
 - utilizzo di sostanze collanti prive di isocianati e con residuo secco inferiore al 100%, purché il loro utilizzo non comporti l'emissione di sostanze diverse dalle Polveri Totali.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati, la stagionatura effettuata senza apparecchiature di essiccazione, il taglio e la cucitura di stoffe e pellami, le operazioni di spolvero manuale o con aria compressa e di carteggiatura manuale.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se effettua esclusivamente le lavorazioni su materiali a base di legno non verniciato.

Comma 5 – Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

Il presente comma si applica anche all'attività di verniciatura di oggetti in materiale a base di legno.

PRESCRIZIONI

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, laccatura, doratura manuale o a spruzzo (manuale o robotizzato), applicazione di prodotti impregnanti, lucidanti, isolanti e tinte, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (**)	100	2,5

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

(**) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura e altre operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni la carteggiatura e le altre operazioni meccaniche effettuate su materiali verniciati.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Se non è possibile garantire la separazione dei punti di emissione derivanti dalle operazioni di applicazione ed essiccazione, si applicano le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Verniciatura piana

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Se vengono utilizzate materie prime contenenti composti organici, il limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di composti organici per metro quadro di superficie verniciata, è pari a 20 g/m².

Pulizia delle attrezzature

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate): (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃)	1	/
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo e dell'emissione.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni la seppiatura, le operazioni di spolvero manuale o con aria compressa e di carteggiatura manuale.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- utilizzo esclusivo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di composti organici nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 6 – Verniciatura di superfici in materiali differenti dal legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, verniciatura piana, verniciatura a polvere, verniciatura mediante cataforesi, ritocco, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (**)	100	2,5

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

(**) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura e altre operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni la carteggiatura e le altre operazioni meccaniche effettuate su materiali verniciati.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Se non è possibile garantire la separazione dei punti di emissione derivanti dalle operazioni di applicazione ed essiccazione, si applicano le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Pulizia delle attrezzature

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate): (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃)	1	/
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo e dell'emissione.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni la seppiatura, le operazioni di spolvero manuale o con aria compressa e di carteggiatura manuale.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- utilizzo esclusivo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di composti organici nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 7 – Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Impasto

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura in forno

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di stoccaggio delle materie prime in sacchi e le operazioni di caricamento manuale.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 8 – Torrefazione di caffè e altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Carico, scarico e trasporto

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Macinazione e pulitura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Processo di estrazione della caffeina

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	30	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Torrefazione e tostatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/
Formaldeide	10	/
Monossido di Carbonio (CO)	100	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	200	/

Raffreddamento

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	30	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di stoccaggio delle materie prime in sacchi e le operazioni di caricamento manuale.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta con produzione complessiva non superiore a 200 kg/giorno.

Comma 9 – Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

PRESCRIZIONI

Preparazione di mescole e miscele solide

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Preparazione mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Finitura e maturazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di finitura dei prodotti, la macinazione, la fusione dei prodotti o l'aggregazione degli stessi in forma pastosa, la maturazione, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Confezionamento di prodotti finiti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Prove e test di verniciatura di superfici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di prova e test di verniciatura di superfici effettuate con utilizzo di prodotti pronti all'uso non superiore 5 kg/giorno.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di stoccaggio dei prodotti finiti.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta con produzione complessiva non superiore a 50 kg/giorno.

Il gestore è sempre esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici relativamente alle operazioni di prova e test di verniciatura di superfici.

Comma 10 – Sgrassaggio superficiale con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.

Per “sgrassaggio superficiale” si intende l’insieme dei processi atti a rimuovere le contaminazioni superficiali presenti su oggetti vari, inclusi utensili e attrezzature in genere, effettuati con utilizzo di detergenti a base acquosa, di soluzioni di acidi o di basi, di solventi organici o di solventi clorurati; la rimozione di rivestimenti e vernici e il fosfosgrassaggio in preparazione all’applicazione di rivestimenti e vernici sono comprese nel suddetto insieme di processi.

Per “solvente clorurato” si intende il solvente che contiene uno o più atomi di Cloro per molecola.

Per “macchina di lavaggio a ciclo chiuso” si intende una macchina completamente chiusa, a eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.

ESCLUSIONI

L’attività di sgrassaggio manuale o a spruzzo con solventi clorurati è esclusa dal campo di applicazione dell’autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Sgrassaggio

Limiti di emissione: (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃)	1	/
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo e dell’emissione.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di pulizia effettuate con detergenti a base acquosa ottenuti disperdendo in acqua sali organici, detergenti alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10% in peso, e l’utilizzo di macchine di lavaggio a ciclo chiuso.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta esclusivamente con consumo di solventi e soluzioni acquose in quantità complessivamente non superiore a 5 kg/giorno.

Comma 11 – Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

PRESCRIZIONI

Fusione e microfusione

Nella fusione è ammesso l'utilizzo di sfridi purché costituiti da metalli che non presentano superficialmente tracce di altri metalli. La fusione dei metalli preziosi derivanti dagli scarti di lavorazione è vietata se il forno è sprovvisto di idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Lavorazione a canna vuota

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	200	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di lavorazione plastica a freddo (laminazione, trafilatura, e altre operazioni similari), le operazioni alle presse (stampaggio, tranciatura, e altre operazioni similari), le lavorazioni meccaniche (taglio, lucidatura, e altre operazioni similari), il trattamento superficiale (decapaggio, galvanica, e altre operazioni similari), la pulizia meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbatura, e altre operazioni similari), la scolatura delle cere, la cottura del gesso e la saldatura.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 12 – Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Il gestore adotta accorgimenti tecnologici e operativi atti a evitare ogni possibile contatto fra bagni acidi e bagni alcalini e ogni possibile connessione fra le vasche contenenti i suddetti tipi di bagni.

Applicazioni galvanotecniche – Applicazione di protettivi e mascheranti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di fosfatazione, mascheratura, cromatura, argentatura, doratura, ramatura, ottonatura, bronzatura, zincatura, ossidazione anodica, e altre operazioni similari.

I limiti in flusso di massa di cui alla seguente tabella sono espressi per unità di superficie delle vasche; pertanto, il limite in flusso di massa per la singola emissione si calcola moltiplicando i citati limiti per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato; se la somma dei flussi di massa di Cadmio, Cianuri, Cromo, Rame e Nichel, riferita a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, è superiore a 0,015 kg/(m²·h) e fermi restando i seguenti limiti di emissione, il gestore installa un idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione: (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/(m ² ·h)
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	0,015
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,006
Ammoniaca (NH ₃)	10	0,06
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,5	0,0015
Palladio e suoi composti espressi come Pd	0,5	0,0015
Rame e suoi composti espressi come Cu	0,5	0,0015
Acido Nitrico (HNO ₃)	1	0,015
Acido Cianidrico (come HCN)	0,5	0,0015
Nichel e suoi composti come Ni	0,5	0,0015
Cadmio e suoi composti come Cd	0,1	0,0003

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo e dell'emissione.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di lavaggio con detergenti a base acquosa.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 13 – Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

Per “sostanza collante” si intende la sostanza costituita da molecole di origine naturale o sintetica che, posta fra superfici di materiali uguali o diversi, ne permette l’adesione per allontanamento del solvente o per fusione e successiva solidificazione o per pressione o per effetto chimico di reticolazione.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi del presente comma i gestori delle attività di cui al comma 33.

PRESCRIZIONI

Preparazione, applicazione ed essiccazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di preparazione dei materiali da incollare, di miscelazione e preparazione delle colle, di applicazione (a pennello, al rullo, a spruzzo, ad aspersione, a spalmatura, su banco di incollaggio, con macchina, in pressa o con tecniche similari) e di essiccazione (in forno o in area adibita ad asciugatura).

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (*)	10	0,24
Composti Organici CL. I (**)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (**)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (**)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (**)	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (**)	75	2

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se vengono effettuate operazioni di incollaggio a spruzzo o se vengono utilizzati prodotti collanti sotto forma di polvere.

(**) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l’emissione di composti organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

DEROGHE

Non concorrono al raggiungimento del valore soglia previsto nel presente comma per il consumo complessivo di sostanze collanti le operazioni di incollaggio eseguite:

- con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati;
- con utilizzo di sostanze collanti prive di isocianati e con residuo secco inferiore al 100%, purché il loro utilizzo non comporti l’emissione di sostanze diverse dalle Polveri Totali.

Le suddette operazioni non sono soggette a prescrizioni se il consumo complessivo delle suddette sostanze collanti è inferiore a 50 kg/giorno.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all’articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, e fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo “DEROGHE”, il gestore è esentato dall’esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l’attività è svolta con consumo di sostanze collanti in quantità non superiore a 10 kg/giorno.

Comma 14 – Produzione di sapone e detersivi sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno.

La quantità di acqua utilizzata non concorre al raggiungimento del valore soglia stabilito per l'attività.

PRESCRIZIONI

Miscelazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione a freddo, a caldo o con eventuale reazione di neutralizzazione.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Fusione e colatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Pressatura e trafilatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Dissoluzione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di dissoluzione, e altre operazioni similari effettuate per la preparazione di prodotti a base alcolica.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Macinazione e filtrazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Confezionamento

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta con utilizzo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno.

Comma 15 – Tempra e altri trattamenti termici dei metalli.

Si possono avvalere del presente comma i gestori delle attività di trattamento termico dei metalli finalizzate al conferimento di particolari proprietà fisiche e meccaniche, quali la tempra, la ricottura, la normalizzazione, la distensione e il rinvenimento.

PRESCRIZIONI

Riscaldamento in atmosfera non modificata o inerte

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Riscaldamento in atmosfera controllata (riducente)

I forni di riscaldamento sono dotati di bruciatori pilota in corrispondenza di ogni possibile fuoriuscita dell'atmosfera riducente. I sistemi di produzione e distribuzione di tale atmosfera sono dotati di sistemi per l'ossidazione degli esuberanti di atmosfera riducente.

Se il riscaldamento avviene in modo diretto (vale a dire se i gas combustibili o le fiamme vengono a contatto diretto con il materiale da riscaldare) i valori limite in concentrazione sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17%.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Monossido di Carbonio (CO)	100	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	250	/
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Raffreddamento rapido in olio

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Il gestore assicura l'adeguato ricambio di olio al fine di evitare l'emissione di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Raffreddamento rapido in altri mezzi

È vietato l'utilizzo di bagni di sali fusi contenenti cianuri.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento.

Il gestore è esentato dall'esecuzione dei campionamenti periodici.

Comma 16 – Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Movimentazione di materie prime solide – Macinazione d’argille e smalti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/
Piombo	0,1	/
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Fenoli e Aldeidi	10	/

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura, sabbiatura, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

Decorazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di decorazione e satinatura con Acido Fluoridrico, applicazione di smalti e colori, anche con tecniche serigrafiche, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2
Fluoro e suoi composti (come HF) (**)	2	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l’emissione di composti organici.

(**) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l’emissione di Acido Fluoridrico.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione dei composti organici:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di preparazione di smalti, colori e impasti serigrafici e le applicazioni serigrafiche, effettuate a pennello o con altri sistemi, se non provocano la nebulizzazione del prodotto da applicare.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 17 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui al comma 45.

L'utilizzo di sostanze conservanti, anche se non contenenti gas tossici, e le operazioni di trattamento degli alimenti in atmosfera modificata sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	30

(*) Il gestore è tenuto al rispetto di tale limite solo se il processo comporta il riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

Macinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- spremitura, estrazione e centrifugazione;
- disidratazione naturale;
- pastorizzazione con acqua o vapore;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 18 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

ESCLUSIONI

L'utilizzo di sostanze conservanti, anche se non contenenti gas tossici, e le operazioni di trattamento degli alimenti in atmosfera modificata sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Carbonio Organico Totale (COT)	30

Macinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- macellazione di animali (mondatura, sezionamento, rifilatura, disosso, ecc.);
- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- stagionatura;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 19 – Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.

Per “molitura” si intende l’operazione mediante la quale vengono ottenute farine a partire da cereali quali grano, mais, orzo, avena, riso, ecc.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all’aperto.

ESCLUSIONI

L’utilizzo di sostanze conservanti o antiparassitarie, anche se non contenenti gas tossici, è escluso dal campo di applicazione dell’autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, per esempio con stuoie.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell’attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l’aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento;
- installazione, se tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un’adeguata altezza di caduta e assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l’uscita del materiale trasportato, per esempio mediante l’utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un’adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, se tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, se tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Nel caso di operazioni di carico di silos da autobotte:

1. la tubazione di raccordo, al termine delle operazioni di carico, deve essere svuotata prima di essere scollegata;
2. in alternativa al punto precedente deve essere previsto uno specifico impianto di captazione e trattamento delle polveri residue presenti all’interno della tubazione di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;

- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare e in funzione del periodo dell'anno (siccatà, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Pulitura

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Molitura

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Confezionamento

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, se sono presenti emissioni convogliate il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 20 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

ESCLUSIONI

L'utilizzo di sostanze conservanti, anche se non contenenti gas tossici, e le operazioni di trattamento degli alimenti in atmosfera modificata sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Carbonio Organico Totale (COT)	30

Macinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- desquamatura;
- eviscerazione;
- filettatura;
- taglio;
- affettatura;
- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- disidratazione naturale;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 21 – Produzione di conglomerati cementizi e di prodotti in gesso e conglomerati cementizi in quantità complessiva non superiore a 1500 kg/giorno.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

PRESCRIZIONI

Stoccaggio

Lo stoccaggio dei materiali avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, per esempio con stuoie;
- costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo e del materiale.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera. In ogni caso, il gestore effettua esclusivamente in silos, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 10, comma 1, lettera p), lo stoccaggio di cemento, gesso e materiali di granulometria affina, se sfusi.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento;
- installazione, se tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, per esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, se tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, se tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Nel caso di operazioni di carico di silos da autobotte:

1. la tubazione di raccordo, al termine delle operazioni di carico, deve essere svuotata prima di essere scollegata;
2. in alternativa al punto precedente deve essere previsto uno specifico impianto di captazione e trattamento delle polveri residue presenti all'interno della tubazione di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;

- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare e in funzione del periodo dell'anno (siccatà, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

La movimentazione del cemento, del gesso e di materiali di granulometria affine, se sfusi, avviene mediante trasporto pneumatico o attraverso dispositivi chiusi.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

Macinazione e granulazione di materie prime

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Se le suddette misure non sono sufficientemente efficaci, il gestore predispone idonei accorgimenti tecnici quali, per esempio, l'impiego di ugelli nebulizzatori da posizionare almeno in corrispondenza delle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

Impasto

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di molatura, sbavatura, e altre operazioni similari.

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

Confezionamento

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, se sono presenti emissioni convogliate il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 22 – Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Pressofusione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pressofusione, anche svolte con eventuale aggiunta di scarificanti e assimilabili, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Applicazione del distaccante e del lubrificante

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 23 – Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

Le operazioni di cui al presente comma, a eccezione dei trattamenti termici, possono essere svolte anche all'aperto.

ESCLUSIONI

L'utilizzo di sostanze conservanti o antiparassitarie, anche se non contenenti gas tossici, e le operazioni di trattamento degli alimenti in atmosfera modificata sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale.

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui ai commi 17, 18, 19, 20, 29 e 45.

PRESCRIZIONI

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime polverulente avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, per esempio con stuoie.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento;
- installazione, se tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, per esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, se tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, se tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Nel caso di operazioni di carico di silos da autobotte:

1. la tubazione di raccordo, al termine delle operazioni di carico, deve essere svuotata prima di essere scollegata;
2. in alternativa al punto precedente deve essere previsto uno specifico impianto di captazione e trattamento delle polveri residue presenti all'interno della tubazione di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare e in funzione del periodo dell'anno (siccatà, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Trattamenti termici

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	30

(*) Il gestore è tenuto al rispetto di tale limite solo se il processo comporta il riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

Macinazione

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Filtrazione

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Pulitura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pulitura di semi oleosi e cereali vari, e altre operazioni similari.

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Carbonio Organico Totale (COT)	30

Estrazione e raffinazione di oli

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (COT)	30

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- raffinazione e depurazione dell'olio grezzo;
- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 24 – Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

Per “macchina di lavaggio a ciclo chiuso” si intende una macchina completamente chiusa, a eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.

PRESCRIZIONI

Riviera

Sono comprese in questa fase le operazioni di rinverdimento, calcinazione e depilazione, scarnatura, rifilatura e spaccatura, decalcinazione e macerazione, sgrassaggio, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Acido Solfidrico (H ₂ S)	2,5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/

Concia

Sono comprese in questa fase le operazioni di piclaggio, concia al cromo, concia al vegetale, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,1	/
Acido Solfidrico (H ₂ S)	2,5	/
Fenoli	10	/

Rifinitone

Sono comprese in questa fase le operazioni di pressatura e rasatura, smerigliatura, neutralizzazione, tintura, ingrasso, asciugatura, fissaggio, rifinitone, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri di cui:	3
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,1
Carbonio Organico Totale (COT)	50
Ammoniaca (NH ₃) (*)	5

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di Ammoniaca.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni interne ai processi di conceria svolte con macchine a ciclo chiuso.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 25 – Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

PRESCRIZIONI

Carico e scarico

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

Recupero e rigenerazione delle sabbie

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

Riscaldamento e recupero cera

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

Fusione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di fusione, colata e distaffatura.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/
Fenoli	5	/

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 26 – Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.

PRESCRIZIONI

Movimentazione di materie prime solide – Macinazione di argille e smalti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Preparazione di mescole e miscele solide

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Formatura e sagomatura dei vari oggetti ceramici

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura e calcinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/
Fenoli e Aldeidi (*)	10	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	750	/
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (*)	750	/

(*) Tali valori di emissione sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%.

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 27 – Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

PRESCRIZIONI

Sbianca

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio, rifilatura, foratura, formatura del foglio, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 28 – Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

Per “saldatura” si intende qualsiasi processo atto a provocare l’unione di pezzi metallici per azione del calore o della pressione, con o senza aggiunta di un altro metallo, il deposito di metallo su metallo base e operazioni similari (brasatura e saldobrasatura sia dolce che forte, puntatura, ecc.).

PRESCRIZIONI

Saldatura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di saldatura effettuate sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	50	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l’emissione di composti organici.

Il gestore può convogliare le emissioni provenienti dall’attività di saldatura in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al comma 32. In tali casi, il gestore si attiene anche alle seguenti prescrizioni:

- invia una distinta domanda di adesione per ciascuna attività, come stabilito all’articolo 3, attribuendo a ogni punto di emissione una denominazione univoca;
- assicura che i valori di portata delle emissioni convogliate sono tali da consentire che le emissioni sono diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio;
- rispetta, per ciascuna attività, i limiti di cui alla seguente tabella.

Il gestore può convogliare le emissioni provenienti dall’attività di saldatura in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al punto 1, lettera a) della parte I dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	50	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l’emissione di composti organici.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all’articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall’esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se il consumo di materiali di apporto, esclusi i gas tecnici, è inferiore a 50 kg/anno. La deroga non si applica se le emissioni sono convogliate in uno o più punti di emissione nei quali vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle attività di cui al comma 32; in tali casi, il gestore effettua campionamenti per ogni singola attività anche se svolta contemporaneamente alle altre.

Comma 29 – Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

ESCLUSIONI

L'utilizzo di sostanze conservanti, anche se non contenenti gas tossici, e le operazioni di trattamento degli alimenti in atmosfera modificata sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Trasformazioni varie

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- confezionamento dei prodotti.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 30 – Taglio a caldo di metalli.

PRESCRIZIONI

Taglio a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio al plasma, taglio ossiacetilenico, taglio al propano, taglio e marchiatura laser, e altre operazioni similari, effettuate su metalli.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente	2,5	0,0125

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 31 – Elettroerosione.

PRESCRIZIONI

Elettroerosione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di elettroerosione a filo, a tuffo e con metodi simili.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di elettroerosione svolte con utilizzo di sola acqua quale mezzo dielettrico.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento. Il gestore è esentato dall'esecuzione dei campionamenti periodici.

Comma 32 – Lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche.

Sono oggetto del presente comma le lavorazioni meccaniche svolte con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) pari o superiore a 500 kg/anno, e, indipendentemente dal consumo di olio, le operazioni di smerigliatura e quelle di trattamento superficiale assimilabili alla smerigliatura.

Sono esempi di lavorazione meccanica: tornitura, alesatura, foratura, limatura calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura, deformazione plastica dei metalli a freddo, stampaggio a freddo, deformazione plastica dei metalli a caldo, forgia, fucinatura, stampaggio a caldo, assemblaggio o accoppiamento a caldo o a freddo di componenti metallici, taglio a freddo, levigatura, sbavatura, molatura, lapidellatura, rettifica, affilatura, nastratura, lappatura, spazzolatura, carteggiatura, satinatura, burattatura, smerigliatura, pallinatura, granigliatura, sabbiatura, e altre operazioni similari.

PRESCRIZIONI

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	50	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Il gestore assicura l'adeguato ricambio di olio al fine di evitare l'emissione di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Il gestore può convogliare le emissioni provenienti dalle lavorazioni meccaniche soggette al presente comma in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al comma 28. In tali casi, il gestore si attiene anche alle seguenti prescrizioni:

- invia una distinta domanda di adesione per ciascuna attività, come stabilito all'articolo 3, attribuendo a ogni punto di emissione una denominazione univoca;
- assicura che i valori di portata delle emissioni convogliate sono tali da consentire che le emissioni sono diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
- rispetta, per ciascuna attività, i limiti di cui alla seguente tabella.

Il gestore può convogliare le emissioni provenienti dall'attività di saldatura in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al punto 1, lettera a) della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	50	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione, se il consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) è inferiore a 1000 kg/anno e, allo stesso tempo, il consumo di materiali abrasivi è inferiore a 1000 kg/anno.

La deroga non si applica se le emissioni derivanti dalle lavorazioni meccaniche soggette al presente comma sono convogliate in uno o più punti di emissione nei quali vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle attività di cui al comma 28; in tali casi, il gestore effettua campionamenti per ogni singola attività anche se svolta contemporaneamente alle altre.

Comma 33 – Attività del settore calzaturiero e pellettiero.

Si possono avvalere dell'autorizzazione generale i gestori di attività di produzione di calzature o parti di calzature (con esclusione dello stampaggio delle materie plastiche) e i gestori di attività di pelletteria, svolte con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Operazioni varie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di:

- assemblaggio, incollaggio, montaggio, fresatura, e altre operazioni similari effettuate su calzature e manufatti vari;
- preparazione delle calzature: preparazione di suola e tacco, riscaldamento della tomaia, accoppiamento di tomaia e soletta, levigatura della soletta, appassimento, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	75	2

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

DEROGHE

Non concorrono al raggiungimento del valore soglia previsto nel presente comma per il consumo complessivo di sostanze collanti le operazioni di incollaggio eseguite:

- con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati;
- con utilizzo di sostanze collanti prive di isocianati e con residuo secco inferiore al 100%, purché il loro utilizzo non comporti l'emissione di sostanze diverse dalle Polveri Totali.

Le suddette operazioni non sono soggette a prescrizioni se il consumo complessivo delle suddette sostanze collanti è inferiore a 50 kg/giorno.

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di modellatura (preparazione del modello), taglio (comprese le operazioni di fustellatura, timbratura, occhiellatura, e altre operazioni similari), giunteria (operazioni di spaccatura o equalizzazione, scarnitura, ripiegatura, bordatura, placcatura, cucitura delle tomaie o delle pelli, applicazione dei nastri, messa in fodera, e altre operazioni similari), finissaggio, inguarnitura e rifinitura (comprese le operazioni di pomiciatura, lucidatura, smerigliatura, operazioni di pulitura e lavatura della scarpa o delle pelli con detergenti a base acquosa, applicazione tallonetta, apprettatura, stiratura, sciolatura, e altre operazioni similari).

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, e fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo “DEROGHE”, il gestore è esentato dall’esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l’attività è svolta con consumo di sostanze collanti non superiore a 10 kg/giorno.

Comma 34 – Attività di distillazione.

Si possono avvalere dell'autorizzazione generale i gestori che intendono effettuare, per conto proprio, attività di recupero di composti organici direttamente nel luogo di produzione. La capacità complessiva di recupero, intesa come sommatoria dei cicli effettuati giornalmente, non supera i 100 l/giorno.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

PRESCRIZIONI

Il gestore si attiene alle seguenti prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse.

Fase	Prescrizioni
Trasporto solvente nel distillatore	Il solvente è contenuto in appositi contenitori chiusi ermeticamente
Carico del distillatore	Ridurre al minimo la durata delle operazioni di caricamento
Distillazione	Il dispositivo è ermeticamente chiuso
Scarico del solvente recuperato	Il distillato viene inviato agli appositi contenitori di raccoglimento tramite sistemi di pompe e tubi
Scarico delle morchie dal distillatore	L'apertura del dispositivo per lo scarico delle morchie avviene soltanto a bollitore freddo. Le morchie vengono raccolte, possibilmente in modo automatico, in contenitori che vengono chiusi immediatamente
Stoccaggio delle morchie	I contenitori sono ermeticamente chiusi

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 35 – Attività di coltivazione di cava.

PRESCRIZIONI

Coltivazione e ritombamento

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di escavazione, rimozione del terreno superficiale, deposito, accumulo di materiale, ritombamento, profilatura, e altre operazioni similari.

Lo svolgimento di tali operazioni avviene avendo cura di assicurare la regolare bagnatura del fronte di scavo e del materiale rimosso e accumulato, con frequenza adeguata in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.). Al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali: impiego di irrigatori, impiego di autobotti per la bagnatura, copertura dei cumuli con teli, ecc.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento;
- installazione, se tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, per esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, se tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, se tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Nel caso di operazioni di carico di silos da autobotte:

1. la tubazione di raccordo, al termine delle operazioni di carico, deve essere svuotata prima di essere scollegata;
2. in alternativa al punto precedente deve essere previsto uno specifico impianto di captazione e trattamento delle polveri residue presenti all'interno della tubazione di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare e in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

Operazioni di complemento

Ogni operazione di complemento dalla quale si generano emissioni diffuse, come per esempio la perforazione preparatoria all'inserimento di cariche esplosive, è convogliata a un idoneo impianto di abbattimento. Se non è tecnicamente possibile realizzare il convogliamento, si adotta il maggior grado di umidità possibile per il sistema.

Stoccaggio

Lo stoccaggio dei materiali avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, per esempio con stuoie;
- costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo e del materiale.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

Lavorazione di materiali inerti e argillosi in quantità non superiore a 200000 tonnellate all'anno

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di frantumazione, cernita, vaglio, macinazione, miscelazione, e altre operazioni similari svolte su materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, argilla, ecc. Le suddette operazioni possono essere svolte anche all'aperto; se svolte all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Se le suddette misure non sono sufficientemente efficaci, il gestore predispone idonei accorgimenti tecnici quali, per esempio, l'impiego di ugelli nebulizzatori da posizionare almeno in corrispondenza delle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 36 – Attività di lavorazione di materiali inerti e argillosi in quantità non superiore a 200000 tonnellate all'anno.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui ai commi 21, 35 e 41.

PRESCRIZIONI

Lavorazione di materiali inerti e argillosi

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di frantumazione, cernita, vaglio, macinazione, miscelazione, e altre operazioni similari svolte su materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, argilla, ecc.

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Se le suddette misure non sono sufficientemente efficaci, il gestore predispone idonei accorgimenti tecnici quali, per esempio, l'impiego di ugelli nebulizzatori da posizionare almeno in corrispondenza delle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento;
- installazione, se tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, per esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, se tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, se tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Nel caso di operazioni di carico di silos da autobotte:

1. la tubazione di raccordo, al termine delle operazioni di carico, deve essere svuotata prima di essere scollegata;
2. in alternativa al punto precedente deve essere previsto uno specifico impianto di captazione e trattamento delle polveri residue presenti all'interno della tubazione di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare e in funzione del periodo dell'anno (siccatà, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

Stoccaggio

Lo stoccaggio dei materiali avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, per esempio con stuoie;
- costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo e del materiale.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, se sono presenti emissioni convogliate il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 37 – Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di rivestimento con gelcoat di superfici e manufatti in vetroresina.

PRESCRIZIONI

Applicazione del gelcoat

Per “applicazione del gelcoat” si intende l’operazione nella quale il gelcoat è utilizzato esclusivamente per la costituzione del manufatto in vetroresina.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Impregnazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Formatura e postindurimento

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Lavorazioni meccaniche

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità biennale.

Comma 38 – Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

PRESCRIZIONI

Il gestore conserva le materie prime e i rifiuti in luoghi chiusi e protetti dagli agenti atmosferici in modo da minimizzare le emissioni in atmosfera.

Tutte le fasi vengono svolte in una o più macchine di lavaggio a ciclo chiuso; per “macchina di lavaggio a ciclo chiuso” si intende una macchina completamente chiusa, a eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.; in tali macchine, l’utilizzo del solvente sia in forma liquida (lavaggio) sia gassosa (asciugatura, abbattimento delle concentrazioni) avviene in un circuito chiuso senza alcun collegamento con l’ambiente esterno. Tali macchine sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (temperature inferiori a –10 °C per il Percloroetilene e inferiori a –20 °C o –30 °C per gli altri solventi, a seconda del tipo di solvente utilizzato) e di una batteria riscaldante che fornisce il calore nella fase di deodorizzazione.

Il ciclo produttivo è generalmente costituito dalle seguenti fasi:

- caricamento del tamburo;
- prelavaggio;
- lavaggio;
- centrifugazione;
- asciugatura (aerazione/deodorizzazione e successivo sottoraffreddamento);
- svuotamento del tamburo.

Il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato, non supera i 20 g/kg.

La verifica del rispetto del limite avviene mediante la compilazione del piano di gestione dei solventi secondo lo schema riportato nell’apposita sezione della modulistica.

Per la compilazione del suddetto piano, il gestore registra per ciascuna macchina:

- giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (A);
- il quantitativo di solvente presente nella macchina all’inizio dell’anno solare considerato, in kg (B);
- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (C);
- la data di produzione e il contenuto di solvente presente nei rifiuti prodotti, in kg (D);
- il quantitativo di solvente presente nella macchina alla fine dell’anno solare considerato, in kg (E).

Annualmente il gestore verifica che:

$$(B + \Sigma C - \Sigma D - E) \times 1000 / (\Sigma A) \leq 20 \text{ g/kg}$$

dove “Σ” indica la sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell’anno solare considerato.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di rimozione manuale di macchie e chiazze.

Alle attività oggetto del presente comma non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 2, punto 2.3 dell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

AUTOCONTROLLI

Al fine di dimostrare la conformità dell’impianto ai limiti prescritti, il gestore compila, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, il piano di gestione dei solventi riferito all’anno solare precedente. Se cause di forza maggiore impediscono la redazione del piano di gestione dei solventi nei tempi prescritti, il gestore informa preventivamente Provincia, ARPAM e Comune, specificando le cause dell’impedimento.

Comma 39 – Impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.

Si possono avvalere del presente comma i gestori di impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW che impiegano, alle condizioni ivi stabilite, i combustibili elencati all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, si applicano le seguenti definizioni:

- impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici a uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici, ed è individuale negli altri casi;
- potenza termica nominale dell'impianto termico civile: somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale:

- gli impianti multicomcombustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari.

PRESCRIZIONI

Limiti di emissione

Per ciascuna tipologia di combustibile, trovano applicazione i pertinenti limiti indicati nei punti 1.1, 1.2 e 1.3, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità annuale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'impianto è in funzione per non più di 500 ore operative all'anno.

Comma 40 – Medi impianti di combustione a uso industriale di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW.

Si possono avvalere del presente comma i gestori di medi impianti di combustione come definiti all'articolo 268, comma 1, lettera gg-bis), del D.Lgs. 152/2006, la cui energia sia utilizzata dal gestore per finalità produttive.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale:

- gli impianti multicomcombustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari.

PRESCRIZIONI

Limiti di emissione

Per ciascuna tipologia di combustibile, trovano applicazione i pertinenti limiti indicati nei punti 1.1, 1.2 e 1.3, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Per i motori fissi a combustione interna trovano applicazione i pertinenti limiti indicati nel punto 3, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Per le turbine a gas fisse trovano applicazione i pertinenti limiti indicati nel punto 4, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità annuale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'impianto è in funzione per non più di 500 ore operative all'anno.

Comma 41 – Produzione di manufatti in materiali lapidei con utilizzo complessivo di materie prime inferiore a 300 tonnellate all'anno.

Sono oggetto del presente comma le lavorazioni meccaniche di materiali lapidei naturali quali marmo, granito, porfido e materiali affini, finalizzate alla produzione di manufatti.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

PRESCRIZIONI

Se le operazioni sono svolte all'aperto, il gestore adotta tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, anche provocate dall'azione di agenti atmosferici, e dota tutti i macchinari almeno di getti d'acqua.

Lavorazioni meccaniche

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 42 – Lavorazioni meccaniche a freddo effettuate su materiali vari con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

Sono oggetto del presente comma le lavorazioni meccaniche effettuate esclusivamente a freddo.

Il limite delle materie prime è riferito alla sommatoria dei quantitativi di tutti i materiali lavorati.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui ai commi 3, 4, 27, 30, 32 e 41.

PRESCRIZIONI

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le lavorazioni meccaniche a freddo quali taglio, foratura, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite all'articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con periodicità biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività viene svolta con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 1000 kg.

Comma 43 – Linee di trattamento fanghi.

Sono oggetto del presente comma le linee di trattamento fanghi che producono emissioni in atmosfera.

Per “linea di trattamento fanghi” si intende l’insieme delle operazioni che sono funzionali all’impianto di trattamento delle acque reflue e che sono necessarie a rendere i fanghi idonei al loro successivo utilizzo, recupero o smaltimento.

La linea di trattamento fanghi svolge la funzione di stabilizzazione e riduzione volumetrica dei fanghi originati durante il processo di trattamento delle acque, ed è caratterizzata da una o più delle seguenti fasi:

- ispessimento (per gravità o per azione meccanica);
- disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di nastro/filtro pressatura, centrifugazione);
- disidratazione su letti di essiccazione;
- digestione aerobica;
- stabilizzazione chimica.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma:

- le attività soggette all’ottenimento dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- le linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10000 abitanti equivalenti o superiore a 50000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico;
- le linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque a fini di potabilizzazione;
- le linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10 m³/h o superiore a 15 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico-fisico.

PRESCRIZIONI

Il gestore si attiene alle seguenti prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse:

- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte;
- la fase di movimentazione dei fanghi avviene per il tempo minimo necessario ad assicurare l’ottimale riuscita del processo.

In aggiunta a quanto sopra, il gestore di impianti caratterizzati anche dal parametro degli “abitanti equivalenti” adotta le seguenti misure di contenimento:

Fase	Prescrizioni
Disidratazione su letti di essiccazione	Nessuna ulteriore prescrizione
Ispessimento a gravità	Nessuna ulteriore prescrizione
Ispessimento meccanico	Lavaggio della macchina e verifica periodica dello stato di efficienza
Digestione aerobica	La fase di estrazione avviene senza dispersione di materia, attraverso appositi condotti o tubazioni
Stabilizzazione chimica	Utilizzo solo in caso di emergenza
Disidratazione meccanica	La disidratazione avviene per il tempo minimo necessario ad assicurare l’ottimale riuscita del processo. I macchinari fissi sono collocati in ambiente confinato. I macchinari mobili vengono utilizzati per il tempo minimo necessario ad assicurare l’ottimale riuscita del processo. Se all’aperto, il cassone di raccolta è coperto con apposito telo sia al di fuori delle fasi di lavorazione sia quando è pieno

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (COT)	30
Ammoniaca (NH ₃)	5
Acido Solfidrico (H ₂ S)	2,5

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 44 – Allevamenti effettuati in ambienti confinati.

Sono oggetto del presente comma gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella:

Categoria di animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (p.v.m. 600 kg /capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (p.v.m. 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (p.v.m. 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (p.v.m. 130 kg/capo)	Da 1000 a 2500
Scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini in accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2000
Ovicapri (p.v.m. 50 kg/capo)	Da 2000 a 4000
Ovaiole e capi riproduttori (p.v.m. 2 kg/capo)	Da 25000 a 40000
Pollastre (p.v.m. 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Polli da carne (p.v.m. 1 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Altro pollame	Da 30000 a 40000
Tacchini maschi (p.v.m. 9 kg/capo)	Da 7000 a 40000
Tacchini femmine (p.v.m. 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40000
Faraone (p.v.m. 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Cunicoli fattrici (p.v.m. 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli capi all'ingrasso (p.v.m. 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80000
Equini (p.v.m. 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1500

Per “p.v.m.” si intende il peso vivo medio.

Per “allevamento effettuato in ambiente confinato” si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

PRESCRIZIONI

Il gestore si attiene alle seguenti prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse.

Il gestore installa una fascia boscata costituita da specie arboree, avente un'altezza minima di tre metri, posta a una distanza non superiore a dieci metri dall'allevamento; la fascia boscata viene mantenuta in buono stato di conservazione. Nell'impossibilità di realizzare la fascia boscata secondo le indicazioni di cui sopra, il gestore adotta misure alternative di pari efficacia (rete ombreggiante/frangivento, muro, ecc.).

Se sono presenti pavimentazioni parzialmente fessurate (fessurato limitato alla corsia interna o esterna di defecazione) il gestore adotta tutti gli accorgimenti per evitare la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento degli aeriformi ammoniacali. Il gestore assicura la pulizia dei box e degli animali e adotta tutti gli accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte dai ricoveri. Tutte le aree impermeabilizzate di pertinenza dello stabilimento sono progettate e gestite in modo da garantire la massima pulizia dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali che possano generare polveri. Per le aree di transito sterrate di pertinenza dello stabilimento, è consigliata la posa di materiale strutturante.

Per gli animali su lettiera, è garantito il mantenimento di idonee condizioni ambientali tramite l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera) tali da assicurare condizioni ottimali di umidità della lettiera nel corso del ciclo. Il gestore cura la qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici e aggiungendo, se necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

È raccomandata l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità degli effluenti e di conseguenti fermentazioni putride capaci di incrementare le emissioni.

Le strutture di stoccaggio o deposito degli effluenti di allevamento e le tecniche per l'utilizzazione agronomica delle deiezioni rispettano i requisiti minimi stabiliti nelle vigenti disposizioni. Se lo stoccaggio

dei liquami non ha una copertura fissa il gestore attua tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per effettuare l'introduzione e l'estrazione dei liquami al di sotto del pelo libero della superficie, al fine di assicurare la presenza della crosta superficiale. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, funzionali all'attività di allevamento, sono realizzati con sistemi atti a minimizzare dispersioni in atmosfera.

Le operazioni di miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, e quelle di trasferimento delle stesse da e per le aree di stoccaggio, sono effettuate in modo tale da minimizzare la produzione di polveri; i mangimi e le materie prime per la loro produzione sono stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e a minimizzare la produzione di rifiuti. Il mangime prodotto è destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati, dallo stesso gestore, nello stesso luogo. Tutte le operazioni di caricamento, movimentazione interna e asporto del fieno e dei lettini sono effettuate con sistemi che limitano la formazione e la dispersione di polverosità.

Il gestore rimuove le deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

I punti di emissione eventualmente presenti sono presidiati da idoneo sistema di abbattimento.

Ricovero di suini

Il gestore adotta almeno uno dei seguenti metodi:

- **suini da ingrasso e scrofe in gestazione**
 1. pavimento totalmente fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido;
 2. pavimento parzialmente fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami;
 3. pavimento parzialmente fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircolo in canali con strato liquido;
 4. pavimento parzialmente fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircoli in canali senza strato liquido;
 5. pavimento parzialmente fessurato con raschiatore nella fossa sottostante.
- **scrofe in allattamento e suinetti in post svezzamento**
 1. gabbia con pavimento sottostante in pendenza per separare feci e urine;
 2. box o gabbie con raschiatore nella fossa sottostante;
 3. box o gabbie con pavimento grigliato e sistemi di rimozione rapida e frequente delle deiezioni: sistemi di rimozione dei liquami a vacuum o con ricircolo dei liquami. Nel caso di pavimentazioni parzialmente grigliate (grigliato limitato alla corsia di defecazione) il gestore adotta tutti gli accorgimenti atti a evitare la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali.

Ricoveri dei bovini

Il gestore adotta almeno uno dei seguenti metodi:

- **vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera:** il gestore impiega paglia o altro materiale lignocellulosico in quantità sufficienti a mantenere palabile e asciutta la lettiera; rimuove frequentemente il letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta;
- **bovini in stabulazione libera su lettiera permanente:** il gestore impiega paglia o altro materiale lignocellulosico in quantità sufficienti a mantenere palabile e asciutta la lettiera; rimuove frequentemente dalle corsie di servizio e di alimentazione, il liquame o il letame nel caso di lettiera in pendenza;
- **vacche in stabulazione libera su cuccette:** il gestore prevede alla rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

Ricoveri di altre specie (ovicaprini, cunicoli, equini)

Il gestore rimuove le deiezioni dagli spazi di stabulazione confinati degli animali con frequenza tale da ridurre al minimo qualsiasi tipo di emissione in atmosfera. Il gestore pone particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

Ricoveri di ovaiole in gabbia e di avicoli a terra

Il gestore adotta almeno uno dei seguenti metodi:

- batterie a nastro ventilato con insufflazione di aria;
- batterie a nastro e rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso;
- batterie a nastro ventilato a mezzo di ventaglio;
- batterie a nastro ed essiccazione della pollina in tunnel esterni e interni;
- sistema ad aviario o, per le galline ovaiole a terra, sistema con lettiera profonda e aerazione forzata del ricovero;
- negli allevamenti di avicoli da carne a terra, sono impiegati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi delle lettiere.

Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno

Il gestore svolge l'attività alle condizioni stabilite al comma 19, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno

Il gestore svolge l'attività alle condizioni stabilite al comma 18, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno

Il gestore svolge l'attività alle condizioni stabilite al comma 29, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

DEROGHE

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di marchiatura.

AUTOCONTROLLI

Fatto salvo quanto stabilito al comma 19 per l'attività di molitura di cereali, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 45 – Cantine che trasformano oltre 600 tonnellate l'anno di uva e stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con produzione annua superiore a 250 ettolitri per i distillati e a 1000 ettolitri per gli altri prodotti.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale le attività che prevedono per l'intero stabilimento il trattamento e la trasformazione dei prodotti in oggetto a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno.

PRESCRIZIONI

I travasi fra serbatoi (escluse tutte le operazioni direttamente connesse a uno specifico trattamento, quali per esempio il rimontaggio) avvengono con sistemi di caricamento dal basso. L'apertura delle botti di fermentazione avviene per il tempo minimo indispensabile allo svolgimento delle operazioni previste nel processo produttivo. Le valvole, i raccordi a flangia e le tubazioni impiegate per la movimentazione dei liquidi devono garantire un buon livello di tenuta. I materiali di scarto da asportare e i sottoprodotti (da avviare ad altri stabilimenti) sono stoccati in contenitori chiusi o in volumi opportunamente delimitati sui quattro lati e protetti dagli agenti atmosferici; lo stazionamento presso lo stabilimento è ammesso per il tempo minimo strettamente necessario dalla conclusione delle operazioni di stoccaggio. Il trasporto avviene in contenitori chiusi.

A) Cantine vinicole, spumantifici e produzione del sidro

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 25 °C nella vinificazione in bianco e a 35 °C negli altri tipi di vinificazione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	250	/
Alcalinità (come Na ₂ O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃) (*)	1	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻) (*)	5	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

B) Acetifici

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 35 °C.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Alcalinità (come Na ₂ O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃) (*)	1	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻) (*)	5	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

C) Produzione della birra

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 25 °C.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Alcalinità (come Na ₂ O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃) (*)	1	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻) (*)	5	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

D) Distillerie

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 35 °C.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Alcalinità (come Na ₂ O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃) (*)	1	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻) (*)	5	/

(*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Articolo 12

Emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico

1. Lo svolgimento delle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 è soggetto alle disposizioni e alle avvertenze stabilite nell'Allegato II – “Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)”.

Articolo 13

Deroghe

1. Fatta eccezione per quanto eventualmente stabilito dalla Provincia per casi particolari, non sono soggette a prescrizioni le seguenti operazioni:

- a) operazioni di preparazione delle vernici con tintometri;
- b) operazioni di collaudo condotte su motori a combustione interna. Per “collaudo” si intende il controllo di efficienza operativa condotto nel tempo strettamente indispensabile e al solo scopo di accertare l'idoneità all'uso o la conformità del motore ai requisiti prefissati da specifiche norme o contratti;
- c) operazioni svolte esclusivamente per finalità non produttive e in modo occasionale, vale a dire non previste né programmate nel normale svolgimento del ciclo produttivo. A titolo di esempio, nel novero di tali operazioni sono incluse le riparazioni occasionali di macchinari o apparati danneggiati, mentre sono escluse le operazioni saltuarie e sporadiche di perfezionamento o riparazione di prodotti, materiali e articoli;
- d) apposizione di timbri o marchi su prodotti alimentari.

2. Il gestore che intende svolgere le operazioni di cui al comma 1 in uno stabilimento nel quale saranno svolte anche attività soggette all'autorizzazione ordinaria, ne dà comunicazione nella domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in via ordinaria. Il gestore che intende svolgere le operazioni di cui al comma 1 in uno stabilimento nel quale sono già svolte attività autorizzate in via ordinaria, trasmette preventivamente apposita comunicazione nelle forme stabilite nell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006.

3. Il gestore che intende svolgere le operazioni di cui al comma 1 in uno stabilimento nel quale saranno svolte anche attività soggette all'autorizzazione generale, ne dà comunicazione nella domanda di adesione, compilando l'apposita sezione della modulistica. Il gestore che intende svolgere le operazioni di cui al comma 1 in uno stabilimento nel quale sono già svolte attività autorizzate per effetto dell'adesione all'autorizzazione generale, trasmette preventivamente apposita comunicazione di modifica.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle operazioni incluse nei paragrafi intitolati “**DEROGHE**” riportati nell'articolo 11.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano solo se le operazioni comportano la produzione di emissioni in atmosfera.

Allegato II

Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)

Articolo 1

Campo di applicazione

1. In relazione alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, il presente documento disciplina le attività individuate nella parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 2

Definizioni

1. Nel presente documento trovano applicazione le definizioni di cui all'articolo 2 dell'Allegato I, nonché quelle riportate nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e nei relativi allegati.

2. Nel presente documento, la dicitura sintetica "attività scarsamente rilevante" indica gli impianti, le lavorazioni, le operazioni e le attività di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. Il gestore che intende avviare o modificare un'attività scarsamente rilevante in uno stabilimento nel quale sono presenti anche attività soggette all'autorizzazione ordinaria o a quella generale, invia, ai sensi dell'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, una comunicazione redatta secondo l'apposito Modello SR, incluso tra i modelli di cui all'Allegato III pubblicati sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino. L'invio di tale comunicazione è preventivo rispetto alla installazione o alla modifica dell'attività. Il gestore invia la comunicazione attraverso il competente SUAP. Il mancato invio della comunicazione di cui al presente comma è sanzionato dall'articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

2. Come stabilito nell'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, non sono sottoposti all'autorizzazione di cui al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente le attività scarsamente rilevanti; pertanto, i gestori di tali stabilimenti sono esentati dal comunicare l'intenzione di avviare o modificare attività scarsamente rilevanti.

Sono altresì esentati dall'obbligo di inviare la comunicazione di cui al comma 1 i seguenti gestori:

- a) gestori di dispositivi mobili di cui al paragrafo 1, punto 1, lettera kk), della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- b) gestori delle attività di cui all'articolo 11, comma 38, dell'Allegato I (Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso), i quali, intendendo svolgere anche l'attività di stireria di cui al paragrafo 1, punto 1, lettera i), della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, dichiarino tale intenzione compilando l'apposito spazio previsto all'interno del "Modello LAV", vale a dire del modello di cui all'Allegato III specifico per la presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale da parte dei gestori delle attività di cui all'articolo 11, comma 38, dell'Allegato I.

3. Il gestore utilizza esclusivamente i combustibili previsti nell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi stabilite. Il gestore assicura il rispetto delle disposizioni in materia di combustibili contenute nel Titolo III della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 4

Avvertenze e raccomandazioni

1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito nella normativa in materia di emissioni in atmosfera, il gestore di attività scarsamente rilevanti è invitato a:

- a) dotare i camini di idonei punti di prelievo per il campionamento delle emissioni, posizionati secondo quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche;
- b) eseguire le opere necessarie a consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni, anche sulla base delle norme tecniche di settore, consentendo, in particolare, che il punto di prelievo e la sezione di campionamento siano accessibili per le operazioni di rilevazione e agibili in condizioni di sicurezza;
- c) posizionare i punti di emissione in modo da evitare ostacoli all'adeguata dispersione degli inquinanti (non sono comunque considerati ostacoli gli elementi stessi del sistema di evacuazione degli inquinanti); installare condotti di emissione che si sviluppino, se tecnicamente possibile, in verticale; rivolgere entro il perimetro dello stabilimento i punti di emissione, se la parte terminale dei condotti è curva o semicurva. In tale contesto, restano comunque fatte salve le disposizioni specificate dai pertinenti regolamenti comunali e le apposite prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica;
- d) rendere identificabili i punti di emissione tramite apposita segnaletica recante la sigla dell'emissione.

2. Il gestore è invitato a conservare presso lo stabilimento:

- a) la copia della comunicazione inviata a mezzo del Modello SR, comprensiva di copia dei relativi allegati, e la copia della documentazione integrativa trasmessa su richiesta o spontaneamente;
- b) la copia delle eventuali comunicazioni di modifica, e la copia della documentazione integrativa trasmessa su richiesta o spontaneamente.

3. Restano fatti salvi specifici e motivati provvedimenti adottati, nei confronti del gestore, dalle autorità sanitarie competenti per la protezione della salute pubblica.

Articolo 5

Coordinamento con la precedente disciplina delle attività scarsamente rilevanti

1. Le disposizioni relative alle attività scarsamente rilevanti di cui al presente documento sostituiscono, con efficacia immediata a partire dalla loro data di adozione, quelle corrispondenti contenute nella D.G.P. 201/2010, nella D.G.P. 254/2011, nel D.P.P. 209/2016.

Allegato III

Modulistica

AVVERTENZA

Il presente allegato contiene i seguenti modelli:

- a) Modello A (domanda di adesione valida per le attività descritte all'articolo 11 dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, fatta eccezione per quelle di cui al comma 38, 39 e 40);
- b) Modello COMB (domanda di adesione valida esclusivamente per le attività descritte all'articolo 11, commi 39 e 40, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019);
- c) Modello LAV (domanda di adesione valida esclusivamente per l'attività descritta all'articolo 11, comma 38, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019);
- d) Modello MOD (comunicazione di modifica);
- e) Modello SR (comunicazione per attività scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico).

Le modalità di utilizzo dei modelli e la definizione della terminologia impiegata nel presente Allegato III sono descritte nell'Allegato I e nell'Allegato II alla determinazione n° 453 del 10/05/2019 come successivamente aggiornata e modificata (nei modelli che seguono, ogni riferimento alla determinazione n° 453 del 10/05/2019 è da intendersi come riferimento alla determina stessa comprensiva dei successivi aggiornamenti).


La dicitura abbreviata "D.P.R. 445/2000" indica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprensivo delle successive modifiche e integrazioni;

Modello A

AL SUAP DI _____

per il successivo inoltro

**ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AL SINDACO DEL COMUNE DI _____
ALL'ARPAM - Dipartimento di Pesaro**



OGGETTO: Domanda di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per l'attività di cui all'articolo 11, comma _____, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019⁽¹⁾.

Il sottoscritto / La sottoscritta (*indicare nome e cognome*) in qualità di

- legale rappresentante della ditta
- titolare della ditta individuale
- procuratore speciale⁽²⁾

e gestore dello stabilimento

- ubicato
- da ubicarsi

in via n° ... nel Comune di nel quale

- opera
- opererà

la ditta (*indicare denominazione e ragione sociale*)

CHIEDE

di aderire all'autorizzazione generale (Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019) per l'attività in oggetto, classificata come:

(*selezionare una sola opzione*)

- nuova
- autorizzata in via ordinaria e messa a regime
- autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 201/2010
- autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 254/2011

- autorizzata per effetto dell'adesione al D.P.P. 209/2016

E

per il suddetto fine

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000

consapevole delle sanzioni stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

1. di aver valutato tecnicamente e giuridicamente l'inquadramento dell'attività in oggetto nell'ambito della vigente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e che, all'esito di tale valutazione, scaturisce che l'attività non è soggetta ad AIA in quanto _____ e non è tecnicamente connessa ad altre attività soggette ad AIA;
2. di aver valutato tecnicamente e giuridicamente l'inquadramento dell'attività in oggetto nell'ambito della vigente normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e che, all'esito di tale valutazione, scaturisce che:
 - l'attività non è soggetta né alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale né alla Valutazione di Impatto Ambientale in quanto _____ e non è tecnicamente connessa ad altre attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - (*oppure*)
 - l'attività è stata sottoposta alla procedura di _____; gli esiti di tale procedura sono riportati nel provvedimento n° ___ del ___ adottato da _____;
3. che, ai fini delle valutazioni di competenza comunale, l'inquadramento catastale e urbanistico-edilizio dello stabilimento è il seguente:
 - inquadramento catastale: foglio n° ____, mappale n. ____, sub n° ____;
 - coordinate geografiche _____;
 - lo stato attuale dell'immobile, così come rappresentato negli elaborati grafici allegati alla presente domanda, è pienamente conforme al titolo abilitativo edilizio che ne legittima la conformità urbanistico-edilizia;
 - (*oppure*)
 - non sono stati reperiti titoli abilitativi, essendo l'immobile stato realizzato in epoca remota nella quale non era necessario acquisire alcun titolo abilitativo; successivamente alla sua realizzazione, l'immobile non è stato interessato da interventi edilizi per i quali fosse necessario munirsi di titoli abilitativi;
 - (*oppure*)
 - il sottoscritto, contestualmente alla presente domanda, ha presentato richiesta per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, visti e pareri di carattere urbanistico-edilizio;
 - (*oppure*)
 - per la realizzazione dei lavori previsti non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio (PdC, SCIA, CILA, ecc.) in quanto rientrante nei lavori di Edilizia Libera ai sensi della legislazione vigente;
 - (*oppure*)
 - non sono previsti interventi edili;
4. che, ai fini delle valutazioni di competenza comunale, l'attività in oggetto:
 - prevede lo svolgimento di lavorazioni insalubri di prima classe inquadrate al punto _ della lettera _ della parte I dell'allegato al decreto ministeriale 5 settembre 1994 (*Elenco*

delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”);

(oppure)

- prevede lo svolgimento di lavorazioni insalubri di seconda classe inquadrate al punto _ della lettera _ della parte II dell'allegato al decreto ministeriale 5 settembre 1994 (*Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”*);

(oppure)

- non prevede lo svolgimento di lavorazioni classificate come insalubri;

5. di aver regolarizzato presso il competente SUAP, responsabile del procedimento, gli oneri relativi al pagamento dell'imposta di bollo, previsti anche nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 402/E del 27 ottobre 2008.

In aggiunta a quanto sopra, il sottoscritto

DICHIARA ALTRESÌ

1. di essere consapevole delle responsabilità in capo alla figura del gestore;
2. di conoscere le prescrizioni, le condizioni e i criteri di esclusione stabiliti nell'autorizzazione generale;
3. di impegnarsi a svolgere l'attività oggetto della presente domanda garantendo il rispetto sia delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione generale, inclusi i limiti di emissione, sia di quelle previste nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e nei relativi allegati sia, infine, di quelle aggiuntive eventualmente stabilite dalla Provincia, e di essere consapevole che le suddette prescrizioni potranno essere aggiornate o integrate per effetto di successive disposizioni;
4. di essere consapevole che in nessun caso l'adesione all'autorizzazione generale costituisce di per sé tacito accoglimento da parte della Provincia di situazioni tecniche o tecnologiche non conformi alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione generale e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera;
5. di essere consapevole che l'adesione all'autorizzazione generale si perfezionerà con le modalità stabilite all'articolo 3-bis dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, e che, pertanto, l'adesione sarà efficace solo a partire dalla data di adesione, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera x), dell'Allegato I alla summenzionata determinazione;
6. di fornire tutte le informazioni necessarie all'adesione a mezzo del Paragrafo A, del Paragrafo B e della planimetria riportati di seguito e facenti parte integrante della presente domanda.

Paragrafo A – Informazioni di base

Il gestore fornisce in questo paragrafo le informazioni anagrafiche e amministrative della ditta.

1) – dati della sede legale della ditta

Provincia di _____ Comune di _____

via _____ n° _____

tel. _____

email _____

PEC _____

2) - dati dello stabilimento

tel. _____

email _____

PEC _____

3) - altre informazioni societarie

codice fiscale della ditta _____

partita IVA della ditta _____

A seconda della classificazione dell'attività indicata in premessa dal gestore, compilare il paragrafo 4a, 4b o 4c.

4a) - attività nuova

(selezionare una sola opzione)

- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale non sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera.
- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione alla D.G.P. n° 201/2010 per le quali, contestualmente alla presente, si trasmette domanda per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione alla D.G.P. n° 254/2011 per le quali, contestualmente alla presente, si trasmette domanda per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione al D.P.P. n° 209/2016 per le quali, contestualmente alla presente, si trasmette domanda per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

(la seguente opzione è applicabile esclusivamente all'attività di distillazione)

- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento autorizzato in via ordinaria con provvedimento n° ____ del _____.

4b) - attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime

- l'attività in oggetto è autorizzata in via ordinaria con provvedimento n° ____ del _____ ed è stata messa a regime il _____; il sottoscritto dichiara di rinunciare a tale autorizzazione ordinaria, per l'intero stabilimento, a partire dalla data di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

4c) - autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 201/2010 o per effetto dell'adesione alla D.G.P. 254/2011 o per effetto dell'adesione al D.P.P. 209/2016

(selezionare una sola opzione)

- per l'attività in oggetto è stata presentata dichiarazione ai sensi della D.G.P. 201/2010 in data _____; il sottoscritto dichiara di rinunciare all'adesione alla D.G.P. 201/2010 a partire dalla data di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- per l'attività in oggetto è stata presentata dichiarazione ai sensi della D.G.P. 254/2011 in data _____; il sottoscritto dichiara di rinunciare all'adesione alla D.G.P. 254/2011 a partire dalla data di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- per l'attività in oggetto è stata presentata dichiarazione ai sensi del D.P.P. 209/2016 in data _____; il sottoscritto dichiara di rinunciare all'adesione al D.P.P. 209/2016 a partire dalla data di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

5) - altre informazioni sullo stabilimento

- nello stabilimento saranno presenti anche attività di _____ disciplinate all'articolo 11, commi ____, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, per le quali è stata inviata, contestualmente alla presente, apposita domanda di adesione.
- nello stabilimento saranno presenti anche attività scarsamente rilevanti, e in particolare quelle di cui al punto __ della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, per le quali, contestualmente alla presente, è stata inviata apposita comunicazione.
- nello stabilimento sono presenti anche attività scarsamente rilevanti, e in particolare quelle di cui al punto __ della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, per le quali è stata inviata apposita comunicazione in data _____.

Paragrafo B – Informazioni tecniche

Il gestore fornisce in questo paragrafo le informazioni tecniche per l'attività in oggetto.

1) - Durata dell'attività

- numero di giornate lavorative in un anno _____.
- durata giornaliera dell'attività _____ ore/giorno.

2) - Inquadramento dell'attività

(selezionare una sola opzione)

- il sottoscritto compila la seguente tabella

Elenco e descrizione delle materie prime impiegate per l'attività in oggetto

oppure

(solo per l'attività di distillazione, articolo 11, comma 34)

- il sottoscritto fornisce i seguenti dati:
 - numero di distillatori _____.
 - capacità complessiva di recupero _____.
 - numero di cicli di distillazione (per singolo distillatore) effettuati in un giorno _____.

oppure

(solo per l'attività di coltivazione di cava, articolo 11, comma 35)

- il sottoscritto precisa che il materiale estratto da cava è _____.
- il sottoscritto precisa che il materiale impiegato nelle attività diverse dall'estrazione è _____.

oppure

(solo per l'attività di trattamento fanghi, articolo 11, comma 43)

- potenzialità _____ abitanti equivalenti (*trattamento biologico*).
- potenzialità _____ m³/h (*trattamento chimico-fisico*).

oppure

(solo per l'attività di allevamento in ambiente confinato, articolo 11, comma 44)

- categoria di animale e tipologia di allevamento _____.
- numero di capi _____.

3) - Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate per l'attività in oggetto

La seguente tabella viene compilata esclusivamente per le emissioni convogliate all'esterno dello stabilimento e dotate di apposito punto di emissione. Alla voce "Impianto" va inserita l'indicazione dell'impianto [NB. gli impianti devono essere individuati sulla base delle indicazioni contenute nel pertinente comma dell'articolo 11 dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019]. Alla voce "Punto di emissione" va inserita la denominazione univoca dell'emissione, come riportata in planimetria. Alla voce "Impianto di abbattimento" va inserito il tipo di impianto di abbattimento delle emissioni, se presente.

Impianto	Punto di emissione	Impianto di abbattimento

4) - Informazioni aggiuntive

In aggiunta a quanto riportato nel quadro riassuntivo, il sottoscritto dichiara che:

4a)

(selezionare una sola opzione)

- nella conduzione dell'attività in oggetto ogni aeriforme viene captato e convogliato all'esterno dello stabilimento.
- nella conduzione dell'attività in oggetto sono presenti operazioni, macchinari, postazioni, indicati in planimetria ma non riportati nel "Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate", per i quali non sono previste captazioni e convogliamenti all'esterno in quanto gli aeriformi prodotti, rimanendo all'interno del locale di lavorazione, non danno luogo a emissioni in atmosfera.

4b)

In relazione all'articolo 10, comma 1, lettera p), dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019:

- nella conduzione dell'attività in oggetto vengono impiegati n° ___ silos di stoccaggio ciascuno presidiato da un sistema di filtrazione a secco dotato di efficienza di abbattimento dichiarata dal costruttore pari al ___%.
- nella conduzione dell'attività in oggetto vengono impiegati n° ___ silos di stoccaggio non presidiati da sistemi di filtrazione a secco; pertanto, per tali silos il sottoscritto è tenuto all'effettuazione del campionamento previsto all'articolo 10, comma 1, lettera p), dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- nella conduzione dell'attività in oggetto non vengono impiegati silos di stoccaggio.

4c)

- nella conduzione dell'attività in oggetto vengono svolte anche le operazioni di ___ incluse nel paragrafo intitolato "DEROGHE" dell'articolo 11, comma __, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- nella conduzione dell'attività in oggetto vengono svolte anche le operazioni di ___ previste all'articolo 13, comma 1, lettera __, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

4d)

(sezione compilabile unicamente dai gestori di attività di allevamento in ambiente confinato)

- nello stabilimento viene svolta l'attività di molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.

- nello stabilimento viene svolta la trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
- nello stabilimento vengono svolte trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

4e)

(sezione compilabile unicamente dai gestori di attività di anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche)

- nella conduzione dell'attività vengono impiegate n° ____ vasche aventi, rispettivamente, le seguenti dimensioni ____ m² e il seguente volume ____ m³.

5) - Autocontrolli

Alla luce di quanto dichiarato e viste le prescrizioni autorizzatorie di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019:

(selezionare una sola opzione)

- il sottoscritto non è tenuto all'effettuazione di campionamenti in quanto *(indicare la motivazione desunta dal dettato dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019)* _____.
- il sottoscritto è tenuto all'effettuazione del solo primo campionamento successivo alla data di adesione in quanto *(indicare la motivazione desunta dal dettato dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019)* _____.
- il sottoscritto è tenuto all'effettuazione sia del primo campionamento successivo alla data di adesione sia di quelli periodici in quanto *(indicare la motivazione desunta dal dettato dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019)* _____.
- altro *(specificare)* _____.

6) - Messa in esercizio e a regime

(sezione compilabile unicamente dai gestori di attività nuove; selezionare una sola opzione)

- la messa in esercizio avverrà il _____; la messa a regime avverrà il _____.
- la messa in esercizio e a regime verranno comunicate successivamente, con un anticipo di almeno quindici giorni *(questa opzione, comunque disponibile per tutti i gestori, è obbligatoria per i gestori che presentano la domanda di adesione a corredo dell'istanza per l'ottenimento dell'AUA, del Tiolo Unico o del PAU).*
- la messa in esercizio e la messa a regime avverranno il quarantaseiesimo giorno successivo alla data di registrazione della presente domanda, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera w), dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA

- planimetria dello stabilimento in scala e con legenda, comprensiva dell'indicazione di: impianti, operazioni, macchinari e postazioni utilizzati nello svolgimento dell'attività in oggetto; punti di emissione ed eventuali impianti di abbattimento; indicazione del tracciato delle linee di raccolta, trasporto ed espulsione degli inquinanti aeriformi; indicazione delle eventuali operazioni, macchinari, postazioni che producono aeriformi che rimangono all'interno del locale di lavorazione (*le informazioni riportate in planimetria devono indicare chiaramente tutti gli aspetti inerenti alle lavorazioni e alle relative emissioni e devono essere coerenti con quelle riportate nella presente domanda*).
- delega del legale rappresentante della ditta / del titolare della ditta individuale alla sottoscrizione della presente domanda (*allegato obbligatorio se la presente domanda viene sottoscritta dal procuratore speciale con funzioni di gestore*).
- copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.
- altro (*specificare*) _____.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), pubblicata sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino avente il seguente indirizzo:
<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/trattamento-dati-personali/>

_____ li _____ (*data della firma digitale*)

In fede⁽³⁾

(1) Nel presente modello i riferimenti alla determinazione n° 453 del 10/05/2019 e ai relativi allegati vanno intesi come riferimenti alla versione di tali documenti comprensiva dei successivi aggiornamenti e delle successive modifiche.

(2) Sui limiti della generale delega di funzioni in materia ambientale si veda la sentenza di CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^a 13/10/2016, n. 43246 (riaffermata anche in pronunce successive come per esempio quella della CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^a 18/06/2019, n. 26864) di cui di seguito si riporta un estratto:

*“Alla luce della normativa di settore, [OMISSIS] la presentazione della [OMISSIS] domanda ai sensi dell’art. 269 [OMISSIS] d.lgs n.152/2006 spetta, nel caso di persona giuridica, al legale rappresentate della stessa, gestore ai sensi dell’art. 268 lett n) d.lgs n.152/2006. **Dunque deve affermarsi che il legale rappresentante, unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione, può delegare il compimento dello specifico atto ad un terzo con atto ad hoc, non potendo ritenersi la delega a presentare domanda di autorizzazione ricompresa nella generale delega di funzioni rilasciata, come nella specie, dall’organo gestorio.** [OMISSIS]*

L’unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione [OMISSIS] è il legale rappresentante della persona giuridica, gestore ex art. 268 comma 1 lett. n) d.lgs n.152/2006, deve ammettersi la possibilità che il legale rappresentante possa delegare, con atto ad hoc, il compimento dell’atto ad un terzo. La necessità che la delega venga specificatamente conferita dal legale rappresentante per lo specifico atto, discende dalla considerazione che l’attività delegata è prerogativa che spetta unicamente al legale rappresentante e non all’organo amministrativo della persona giuridica da cui la conseguenza che essa non può essere ricompresa nella delega generale di funzioni in materia ambientale conferita dall’organo gestorio (consiglio di amministrazione) per la semplice ragione che il soggetto titolare del potere da delegare è il legale rappresentante/gestore.”.


3) Il gestore appone la propria firma in modalità digitale e trasmette la comunicazione in modalità telematica secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP. Se il gestore è impossibilitato ad apporre la propria firma digitale, ferme restando le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP, i documenti possono essere firmati digitalmente da un delegato; in tale caso il documento firmato digitalmente dal delegato viene corredato da apposito atto di delega (procura), redatto secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP.

Modello COMB

AL SUAP^(*) DI _____

per il successivo inoltro

**ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AL SINDACO DEL COMUNE DI _____
ALL'ARPAM - Dipartimento di Pesaro**



() I riferimenti al SUAP vanno intesi come riferimenti alla Provincia nel caso di impianti termici civili eserciti in ambiti non ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 160/2010, del D.P.R. 227/2011 e dell'ulteriore normativa vigente in materia di SUAP; in tali casi, il gestore invia la domanda di adesione direttamente a Provincia, Comune e ARPAM.*

OGGETTO: Domanda di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti di combustione di cui all'articolo 11, comma *(indicare il comma 39 o il comma 40)* _____, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019⁽¹⁾.

Il sottoscritto / La sottoscritta *(indicare nome e cognome)* in qualità di

- legale rappresentante della ditta
- titolare della ditta individuale
- procuratore speciale⁽²⁾

e gestore dello stabilimento

- ubicato
- da ubicarsi

in via n° ... nel Comune di nel quale

- opera
- opererà

la ditta *(indicare denominazione e ragione sociale)*

CHIEDE

di aderire all'autorizzazione generale (Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019) per l'attività in oggetto, classificata come:

(selezionare una sola opzione)

- nuova
- autorizzata in via ordinaria e messa a regime
- autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 201/2010

- autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 254/2011
- autorizzata per effetto dell'adesione al D.P.P. 209/2016
- impianto da riclassificare

E

per il suddetto fine

DICHARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000

consapevole delle sanzioni stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

1. di aver valutato tecnicamente e giuridicamente l'inquadramento dell'attività in oggetto nell'ambito della vigente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e che, all'esito di tale valutazione, scaturisce che l'attività non è soggetta ad AIA in quanto _____ e non è tecnicamente connessa ad altre attività soggette ad AIA;
2. di aver valutato tecnicamente e giuridicamente l'inquadramento dell'attività in oggetto nell'ambito della vigente normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e che, all'esito di tale valutazione, scaturisce che:
 - l'attività non è soggetta né alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale né alla Valutazione di Impatto Ambientale in quanto _____ e non è tecnicamente connessa ad altre attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - (oppure)*
 - l'attività è stata sottoposta alla procedura di _____; gli esiti di tale procedura sono riportati nel provvedimento n° ___ del ___ adottato da _____;
3. che, ai fini delle valutazioni di competenza comunale, l'inquadramento catastale e urbanistico-edilizio dello stabilimento è il seguente:
 - inquadramento catastale: foglio n° ____, mappale n. ____, sub n° ____;
 - coordinate geografiche _____;
 - lo stato attuale dell'immobile, così come rappresentato negli elaborati grafici allegati alla presente domanda, è pienamente conforme al titolo abilitativo edilizio che ne legittima la conformità urbanistico-edilizia;
 - (oppure)*
 - non sono stati reperiti titoli abilitativi, essendo l'immobile stato realizzato in epoca remota nella quale non era necessario acquisire alcun titolo abilitativo; successivamente alla sua realizzazione, l'immobile non è stato interessato da interventi edilizi per i quali fosse necessario munirsi di titoli abilitativi;
 - (oppure)*
 - il sottoscritto, contestualmente alla presente domanda, ha presentato richiesta per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, visti e pareri di carattere urbanistico-edilizio;
 - (oppure)*

- ❑ per la realizzazione dei lavori previsti non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio (PdC, SCIA, CILA, ecc.) in quanto rientrante nei lavori di Edilizia Libera ai sensi della legislazione vigente;

(oppure)

- ❑ non sono previsti interventi edili;
4. di aver regolarizzato presso il competente SUAP, responsabile del procedimento, gli oneri relativi al pagamento dell'imposta di bollo, previsti anche nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 402/E del 27 ottobre 2008.

In aggiunta a quanto sopra, il sottoscritto

DICHIARA ALTRESÌ

1. di essere consapevole delle responsabilità in capo alla figura del gestore;
2. di conoscere le prescrizioni, le condizioni e i criteri di esclusione stabiliti nell'autorizzazione generale;
3. di impegnarsi a svolgere l'attività oggetto della presente domanda garantendo il rispetto sia delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione generale, inclusi i limiti di emissione, sia di quelle previste nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e nei relativi allegati sia, infine, di quelle aggiuntive eventualmente stabilite dalla Provincia, e di essere consapevole che le suddette prescrizioni potranno essere aggiornate o integrate per effetto di successive disposizioni;
4. di essere consapevole che in nessun caso l'adesione all'autorizzazione generale costituisce di per sé tacito accoglimento da parte della Provincia di situazioni tecniche o tecnologiche non conformi alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione generale e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera;
5. di essere consapevole che l'adesione all'autorizzazione generale si perfezionerà con le modalità stabilite all'articolo 3-bis dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, e che, pertanto, l'adesione sarà efficace solo a partire dalla data di adesione, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera x), dell'Allegato I alla summenzionata determinazione;
6. di fornire tutte le informazioni necessarie all'adesione a mezzo del Paragrafo A, del Paragrafo B e della planimetria riportati di seguito e facenti parte integrante della presente domanda.

Paragrafo A – Informazioni di base

Il gestore fornisce in questo paragrafo le informazioni anagrafiche e amministrative della ditta.

1) – dati della sede legale della ditta

Provincia di _____ Comune di _____

via _____ n° _____

tel. _____

email _____

PEC _____

2) - dati dello stabilimento

tel. _____

email _____

PEC _____

3) - altre informazioni societarie

nominativo del legale rappresentante _____

codice fiscale della ditta _____

partita IVA della ditta _____

A seconda della classificazione dell'attività indicata in premessa dal gestore, compilare il paragrafo 4a, 4b, 4c o 4d.

4a) - attività nuova

(selezionare una sola opzione)

- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale non sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera.
- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento autorizzato in via ordinaria con provvedimento n° ____ del ____.
- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione alla D.G.P. n° 201/2010 per le quali, contestualmente alla presente, si trasmette domanda per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione alla D.G.P. n° 254/2011 per le quali, contestualmente alla presente, si trasmette domanda per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

- l'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione al D.P.P. n° 209/2016 per le quali, contestualmente alla presente, si trasmette domanda per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

4b) - attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime

- l'attività in oggetto è autorizzata in via ordinaria con provvedimento n° ____ del ____ ed è stata messa a regime il ____; il sottoscritto dichiara di rinunciare a tale autorizzazione ordinaria, per l'intero stabilimento, a partire dalla data di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

4c) - autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 201/2010 o per effetto dell'adesione alla D.G.P. 254/2011 o per effetto dell'adesione al D.P.P. 209/2016

(selezionare una sola opzione)

- per l'attività in oggetto è stata presentata dichiarazione ai sensi della D.G.P. 201/2010 in data ____; il sottoscritto dichiara di rinunciare all'adesione alla D.G.P. 201/2010 a partire dalla data di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- per l'attività in oggetto è stata presentata dichiarazione ai sensi della D.G.P. 254/2011 in data ____; il sottoscritto dichiara di rinunciare all'adesione alla D.G.P. 254/2011 a partire dalla data di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- per l'attività in oggetto è stata presentata dichiarazione ai sensi del D.P.P. 209/2016 in data ____; il sottoscritto dichiara di rinunciare all'adesione al D.P.P. 209/2016 a partire dalla data di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

4d) - impianto da riclassificare

(selezionare una sola opzione)

- per l'impianto in oggetto è stata inviata comunicazione per inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" o "poco significativo" in data ____.
- per la lavorazione in oggetto non è stata precedentemente inviata nessuna comunicazione per inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" o "poco significativo" in quanto al momento dell'avvio dell'attività stessa non sussisteva alcun obbligo al riguardo.

5) - altre informazioni sullo stabilimento

- nello stabilimento saranno presenti anche attività di _____ disciplinate all'articolo 11, commi ____, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, per le quali è stata inviata, contestualmente alla presente, apposita domanda di adesione.
- nello stabilimento saranno presenti anche attività scarsamente rilevanti, e in particolare quelle di cui al punto __ della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, per le quali, contestualmente alla presente, è stata inviata apposita comunicazione.
- nello stabilimento sono presenti anche attività scarsamente rilevanti, e in particolare quelle di cui al punto __ della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, per le quali è stata inviata apposita comunicazione in data ____.

Paragrafo B – Informazioni tecniche

Il gestore fornisce in questo paragrafo le informazioni tecniche per l'attività in oggetto.

1) - Durata dell'attività

- numero di giornate lavorative dell'impianto in un anno _____.
- durata giornaliera dell'attività dell'impianto _____ ore/giorno.
- mesi in cui l'impianto è operativo (nel caso di operatività stagionale) _____.

2) - Inquadramento dell'impianto

2.1) Elementi minimi in caso di medi impianti di combustione:

- a) Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi
_____.
- b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies)
_____.
- c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi (*indicare la stessa denominazione utilizzata nell'Allegato X alla Parte V D.Lgs. 152/2006*)
_____.
- d) Potenza termica nominale
_____.
- e) Numero previsto di ore operative annue
_____.
- f) Carico medio di processo
_____.
- g) Data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018
_____.
- h) Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE
_____.
- i) Punto di emissione/punti di emissione corrispondente/corrispondenti all'impianto
_____.
- l) Limiti di emissione (*indicare la pertinente tabella di riferimento individuata all'interno dell'Allegato I alla Parte V D.Lgs. 152/2006*)
_____.

2.2) Elementi minimi in caso di medi impianti termici civili:

a) Nome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione e sede dell'impianto

b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies)

c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi (*indicare la stessa denominazione utilizzata nell'Allegato X alla Parte V D.Lgs. 152/2006*)

d) Potenza termica nominale

e) Numero previsto di ore operative

f) Data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, sia antecedente al 20 dicembre 2018

g) Punto di emissione/punti di emissione corrispondente/corrispondenti all'impianto

h) Limiti di emissione (*indicare la pertinente tabella di riferimento individuata all'interno dell'Allegato I alla Parte V D.Lgs. 152/2006*)

4) - Informazioni aggiuntive

In aggiunta a quanto riportato nel quadro riassuntivo, il sottoscritto dichiara che:

4a)

In relazione all'articolo 10, comma 1, lettera p), dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019:

- nella conduzione dell'attività in oggetto vengono impiegati n° ___ silos di stoccaggio ciascuno presidiato da un sistema di filtrazione a secco dotato di efficienza di abbattimento dichiarata dal costruttore pari al ___%.
- nella conduzione dell'attività in oggetto vengono impiegati n° ___ silos di stoccaggio non presidiati da sistemi di filtrazione a secco; pertanto, per tali silos il sottoscritto è tenuto all'effettuazione del campionamento previsto all'articolo 10, comma 1, lettera p), dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- nella conduzione dell'attività in oggetto non vengono impiegati silos di stoccaggio.

5) - Autocontrolli

Alla luce di quanto dichiarato e viste le prescrizioni autorizzatorie di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019:

(selezionare una sola opzione)

- il sottoscritto è tenuto all'effettuazione sia del primo campionamento successivo alla data di adesione sia di quelli periodici.
- il sottoscritto è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici in quanto l'impianto è in funzione per non più di 500 ore operative all'anno.
- altro *(specificare)* _____.

6) - Messa in esercizio e a regime

(sezione compilabile unicamente dai gestori di attività nuove; selezionare una sola opzione)

- la messa in esercizio avverrà il _____; la messa a regime avverrà il _____.
- la messa in esercizio e a regime verranno comunicate successivamente, con un anticipo di almeno quindici giorni *(questa opzione, comunque disponibile per tutti i gestori, è obbligatoria per i gestori che presentano la domanda di adesione a corredo dell'istanza per l'ottenimento dell'AUA, del Tiolo Unico o del PAU)*.
- la messa in esercizio e la messa a regime avverranno il quarantaseiesimo giorno successivo alla data di registrazione della presente domanda, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera w), dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA

- planimetria dello stabilimento in scala e con legenda, comprensiva dell'indicazione di: impianti, operazioni, macchinari e postazioni utilizzati nello svolgimento delle attività; punti di emissione ed eventuali impianti di abbattimento; indicazione del tracciato delle linee di raccolta, trasporto ed espulsione degli inquinanti aeriformi; indicazione delle eventuali operazioni, macchinari, postazioni che producono aeriformi che rimangono all'interno del locale di lavorazione (*le informazioni riportate in planimetria devono indicare chiaramente tutti gli aspetti inerenti alle lavorazioni e alle relative emissioni e devono essere coerenti con quelle riportate nella presente domanda*).
- delega del legale rappresentante della ditta / del titolare della ditta individuale alla sottoscrizione della presente domanda (*allegato obbligatorio se la presente domanda viene sottoscritta dal procuratore speciale con funzioni di gestore*).
- copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.
- altro (*specificare*) _____.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), pubblicata sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino avente il seguente indirizzo:
<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/trattamento-dati-personali/>

_____ li _____ (*data della firma digitale*)

In fede⁽³⁾

(1) Nel presente modello i riferimenti alla determinazione n° 453 del 10/05/2019 e ai relativi allegati vanno intesi come riferimenti alla versione di tali documenti comprensiva dei successivi aggiornamenti e delle successive modifiche.

(2) Sui limiti della generale delega di funzioni in materia ambientale si veda la sentenza di CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^a 13/10/2016, n. 43246 (riaffermata anche in pronunce successive come per esempio quella della CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^a 18/06/2019, n. 26864) di cui di seguito si riporta un estratto:

*“Alla luce della normativa di settore, [OMISSIS] la presentazione della [OMISSIS] domanda ai sensi dell’art. 269 [OMISSIS] d.lgs n.152/2006 spetta, nel caso di persona giuridica, al legale rappresentate della stessa, gestore ai sensi dell’art. 268 lett n) d.lgs n.152/2006. **Dunque deve affermarsi che il legale rappresentante, unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione, può delegare il compimento dello specifico atto ad un terzo con atto ad hoc, non potendo ritenersi la delega a presentare domanda di autorizzazione ricompresa nella generale delega di funzioni rilasciata, come nella specie, dall’organo gestorio.** [OMISSIS]*

L’unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione [OMISSIS] è il legale rappresentante della persona giuridica, gestore ex art. 268 comma 1 lett. n) d.lgs n.152/2006, deve ammettersi la possibilità che il legale rappresentante possa delegare, con atto ad hoc, il compimento dell’atto ad un terzo. La necessità che la delega venga specificatamente conferita dal legale rappresentante per lo specifico atto, discende dalla considerazione che l’attività delegata è prerogativa che spetta unicamente al legale rappresentante e non all’organo amministrativo della persona giuridica da cui la conseguenza che essa non può essere ricompresa nella delega generale di funzioni in materia ambientale conferita dall’organo gestorio (consiglio di amministrazione) per la semplice ragione che il soggetto titolare del potere da delegare è il legale rappresentante/gestore.”.


(3) Il gestore appone la propria firma in modalità digitale e trasmette la comunicazione in modalità telematica secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP. Se il gestore è impossibilitato ad apporre la propria firma digitale, ferme restando le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP, i documenti possono essere firmati digitalmente da un delegato; in tale caso il documento firmato digitalmente dal delegato viene corredato da apposito atto di delega (procura), redatto secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP.

Modello LAV

AL SUAP DI _____

per il successivo inoltro

**ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AL SINDACO DEL COMUNE DI _____
ALL'ARPAM - Dipartimento di Pesaro**



OGGETTO: Domanda di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per l'attività di cui all'articolo 11, comma 38, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019⁽¹⁾.

Il sottoscritto / La sottoscritta (*indicare nome e cognome*) in qualità di

- legale rappresentante della ditta
- titolare della ditta individuale
- procuratore speciale⁽²⁾

e gestore dello stabilimento

- ubicato
- da ubicarsi

in via n° ... nel Comune di nel quale

- opera
- opererà

la ditta (*indicare denominazione e ragione sociale*)

CHIEDE

di aderire all'autorizzazione generale (Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019) per l'attività in oggetto, classificata come:

(*selezionare una sola opzione*)

- nuova
- autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 201/2010
- autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 254/2011
- autorizzata per effetto dell'adesione al D.P.P. 209/2016

E

per il suddetto fine

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000

consapevole delle sanzioni stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

1. che, ai fini delle valutazioni di competenza comunale, l'inquadramento catastale e urbanistico-edilizio dello stabilimento è il seguente:
 - inquadramento catastale: foglio n° _____, mappale n. _____, sub n° _____;
 - coordinate geografiche _____;
 - lo stato attuale dell'immobile, così come rappresentato negli elaborati grafici allegati alla presente domanda, è pienamente conforme al titolo abilitativo edilizio che ne legittima la conformità urbanistico-edilizia;
(*oppure*)
 - non sono stati reperiti titoli abilitativi, essendo l'immobile stato realizzato in epoca remota nella quale non era necessario acquisire alcun titolo abilitativo; successivamente alla sua realizzazione, l'immobile non è stato interessato da interventi edilizi per i quali fosse necessario munirsi di titoli abilitativi;
(*oppure*)
 - il sottoscritto, contestualmente alla presente domanda, ha presentato richiesta per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, visti e pareri di carattere urbanistico-edilizio;
(*oppure*)
 - per la realizzazione dei lavori previsti non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio (PdC, SCIA, CILA, ecc.) in quanto rientrante nei lavori di Edilizia Libera ai sensi della legislazione vigente;
(*oppure*)
 - non sono previsti interventi edili;
 - 2. che, ai fini delle valutazioni di competenza comunale, l'attività in oggetto:
 - prevede lo svolgimento di lavorazioni insalubri di prima classe inquadrate al punto _ della lettera _ della parte I dell'allegato al decreto ministeriale 5 settembre 1994 (*Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie"*);
(*oppure*)
 - prevede lo svolgimento di lavorazioni insalubri di seconda classe inquadrate al punto _ della lettera _ della parte II dell'allegato al decreto ministeriale 5 settembre 1994 (*Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie"*);
(*oppure*)
 - non prevede lo svolgimento di lavorazioni classificate come insalubri;
 - 3. di aver regolarizzato presso il competente SUAP, responsabile del procedimento, gli oneri relativi al pagamento dell'imposta di bollo, previsti anche nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 402/E del 27 ottobre 2008.

In aggiunta a quanto sopra, il sottoscritto

DICHIARA ALTRESÌ

1. di essere consapevole delle responsabilità in capo alla figura del gestore;
2. di conoscere le prescrizioni, le condizioni e i criteri di esclusione stabiliti nell'autorizzazione generale;
3. di impegnarsi a svolgere l'attività oggetto della presente domanda garantendo il rispetto sia delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione generale, inclusi i limiti di emissione, sia di quelle previste nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e nei relativi allegati sia, infine, di quelle aggiuntive eventualmente stabilite dalla Provincia, e di essere consapevole che le suddette prescrizioni potranno essere aggiornate o integrate per effetto di successive disposizioni;
4. di essere consapevole che in nessun caso l'adesione all'autorizzazione generale costituisce di per sé tacito accoglimento da parte della Provincia di situazioni tecniche o tecnologiche non conformi alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione generale e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera;
5. di essere consapevole che l'adesione all'autorizzazione generale si perfezionerà con le modalità stabilite all'articolo 3-bis dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, e che, pertanto, l'adesione sarà efficace solo a partire dalla data di adesione, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera x), dell'Allegato I alla summenzionata determinazione;
6. di fornire tutte le informazioni necessarie all'adesione a mezzo del Paragrafo A e del Paragrafo B riportati di seguito e facenti parte integrante della presente domanda;
7. di impegnarsi a compilare, entro il 30 aprile di ogni anno, il piano di gestione dei solventi riferito all'anno solare precedente, come da schema riportato in calce al presente modello, e a custodirlo presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo.

Paragrafo A – Informazioni di base

Il gestore fornisce in questo paragrafo le informazioni anagrafiche e amministrative della ditta.

1) – dati della sede legale della ditta

Provincia di _____ Comune di _____

via _____ n° _____

tel. _____

email _____

PEC _____

2) - dati dello stabilimento

tel. _____

email _____

PEC _____

3) - altre informazioni societarie

nominativo del legale rappresentante _____

codice fiscale della ditta _____

partita IVA della ditta _____

A seconda della classificazione dell'attività indicata in premessa dal gestore, compilare il paragrafo 4a o 4b.

4a) - attività nuova

(selezionare una sola opzione)

- L'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale non sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera.
- L'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- L'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione alla D.G.P. n° 201/2010 per le quali, contestualmente alla presente, si trasmette domanda per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- L'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione alla D.G.P. n° 254/2011 per le quali, contestualmente alla presente, si trasmette domanda per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- L'attività in oggetto verrà avviata in uno stabilimento nel quale sono presenti altre attività già autorizzate alle emissioni in atmosfera per effetto dell'adesione al D.P.P. n° 209/2016 per le

quali, contestualmente alla presente, si trasmette domanda per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

4b) - autorizzata per effetto dell'adesione alla D.G.P. 201/2010 o per effetto dell'adesione alla D.G.P. 254/2011 o per effetto dell'adesione al D.P.P. 209/2016

(selezionare una sola opzione)

- per l'attività in oggetto è stata presentata dichiarazione ai sensi della D.G.P. 201/2010 in data _____; il sottoscritto dichiara di rinunciare all'adesione alla D.G.P. 201/2010 a partire dalla data di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- per l'attività in oggetto è stata presentata dichiarazione ai sensi della D.G.P. 254/2011 in data _____; il sottoscritto dichiara di rinunciare all'adesione alla D.G.P. 254/2011 a partire dalla data di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- per l'attività in oggetto è stata presentata dichiarazione ai sensi del D.P.P. 209/2016 in data _____; il sottoscritto dichiara di rinunciare all'adesione al D.P.P. 209/2016 a partire dalla data di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

5) - altre informazioni sullo stabilimento

- nello stabilimento saranno presenti anche attività di _____ disciplinate all'articolo 11, commi ____, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, per le quali è stata inviata, contestualmente alla presente, apposita domanda di adesione.
- nello stabilimento saranno presenti anche attività scarsamente rilevanti, e in particolare quelle di cui al punto __ della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, per le quali, contestualmente alla presente, è stata inviata apposita comunicazione.
- nello stabilimento sono presenti anche attività scarsamente rilevanti, e in particolare quelle di cui al punto __ della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, per le quali è stata inviata apposita comunicazione in data _____.

Paragrafo B – Informazioni tecniche

Il gestore fornisce in questo paragrafo le informazioni tecniche per l'attività in oggetto.

- l'attività in oggetto viene svolta con _____ macchine (specificare il numero delle macchine di lavaggio).
- ❑ nella conduzione dell'attività vengono svolte anche le operazioni di rimozione manuale di macchie e chiazze incluse nel paragrafo intitolato “DEROGHE” dell'articolo 11, comma 38, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- ❑ nella conduzione dell'attività vengono svolte anche le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- ❑ nello stabilimento viene svolta anche l'attività di stireria di cui al punto i) della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

6) - Messa in esercizio e a regime

(sezione compilabile unicamente dai gestori di attività nuove; selezionare una sola opzione)

- ❑ la messa in esercizio avverrà il _____; la messa a regime avverrà il _____.
- ❑ la messa in esercizio e a regime verranno comunicate successivamente, con un anticipo di almeno quindici giorni (questa opzione, comunque disponibile per tutti i gestori, è obbligatoria per i gestori che presentano la domanda di adesione a corredo dell'istanza per l'ottenimento dell'AUA, del Tiolo Unico o del PAU).
- ❑ la messa in esercizio e la messa a regime avverranno il quarantaseiesimo giorno successivo alla data di registrazione della presente domanda, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera w), dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA

- ❑ delega del legale rappresentante della ditta / del titolare della ditta individuale alla sottoscrizione della presente domanda (allegato obbligatorio se la presente domanda viene sottoscritta dal procuratore speciale con funzioni di gestore).
- copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.
- altro (specificare) _____.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), pubblicata sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino avente il seguente indirizzo:
<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/trattamento-dati-personali/>

_____ li _____ (data della firma digitale)

In fede⁽³⁾

(1) Nel presente modello i riferimenti alla determinazione n° 453 del 10/05/2019 e ai relativi allegati vanno intesi come riferimenti alla versione di tali documenti comprensiva dei successivi aggiornamenti e delle successive modifiche.

(2) Sui limiti della generale delega di funzioni in materia ambientale si veda la sentenza di CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^a 13/10/2016, n. 43246 (riaffermata anche in pronunce successive come per esempio quella della CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^a 18/06/2019, n. 26864) di cui di seguito si riporta un estratto:

“Alla luce della normativa di settore, [OMISSIS] la presentazione della [OMISSIS] domanda ai sensi dell’art. 269 [OMISSIS] d.lgs n.152/2006 spetta, nel caso di persona giuridica, al legale rappresentate della stessa, gestore ai sensi dell’art. 268 lett n) d.lgs n.152/2006. **Dunque deve affermarsi che il legale rappresentante, unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione, può delegare il compimento dello specifico atto ad un terzo con atto ad hoc, non potendo ritenersi la delega a presentare domanda di autorizzazione ricompresa nella generale delega di funzioni rilasciata, come nella specie, dall’organo gestorio.** [OMISSIS]

L’unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione [OMISSIS] è il legale rappresentante della persona giuridica, gestore ex art. 268 comma 1 lett. n) d.lgs n.152/2006, deve ammettersi la possibilità che il legale rappresentante possa delegare, con atto ad hoc, il compimento dell’atto ad un terzo. La necessità che la delega venga specificatamente conferita dal legale rappresentante per lo specifico atto, discende dalla considerazione che l’attività delegata è prerogativa che spetta unicamente al legale rappresentante e non all’organo amministrativo della persona giuridica da cui la conseguenza che essa non può essere ricompresa nella delega generale di funzioni in materia ambientale conferita dall’organo gestorio (consiglio di amministrazione) per la semplice ragione che il soggetto titolare del potere da delegare è il legale rappresentante/gestore.”.

(3) Il gestore appone la propria firma in modalità digitale e trasmette la comunicazione in modalità telematica secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP. Se il gestore è impossibilitato ad apporre la propria firma digitale, ferme restando le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP, i documenti possono essere firmati digitalmente da un delegato; in tale caso il documento firmato digitalmente dal delegato viene corredato da apposito atto di delega (procura), redatto secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP.

PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI

Ragione sociale	
Indirizzo sede legale	
CAP e Comune	
Indirizzo stabilimento	
CAP e Comune	
Telefono/fax	
Capacità lavorativa	(kg lavabili MAX/anno)
Anno di riferimento	

TESSUTI O PELLAMI LAVATI E ASCIUGATI (A)		AGGIUNTE SOLVENTE (C)		SOLVENTE CONTENUTO NEI RIFIUTI PRODOTTI (D)	
Mese	kg	Data	Kg	Data	kg
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTALE (ΣA)		TOTALE (ΣC)		TOTALE (ΣD)	

Solvente nelle macchine all'inizio dell'anno (B)	kg	
Solvente nelle macchine alla fine dell'anno (E)	kg	

Fattore di emissione annuale = $(B + \Sigma C - \Sigma D - E) \times 1000 / (\Sigma A) =$ g/kg
(g solvente per kg di tessuti o pellami lavati e asciugati)


_____ li _____

Il gestore
(timbro e firma)

Modello MOD

AL SUAP DI _____

per il successivo inoltro



**ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AL SINDACO DEL COMUNE DI _____
ALL'ARPAM - Dipartimento di Pesaro**

OGGETTO: Comunicazione di modifica - attività di cui all'articolo 11, comma _____, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019⁽¹⁾.

Il sottoscritto / La sottoscritta (*indicare nome e cognome*) in qualità di

- legale rappresentante della ditta
- titolare della ditta individuale
- procuratore speciale⁽²⁾

e gestore dello stabilimento ubicato in via n° ... nel Comune di nel quale opera la ditta (*indicare denominazione e ragione sociale*)

COMUNICA

- l'intenzione di procedere all'effettuazione delle seguenti modifiche rispetto alla situazione precedentemente descritta (riportare di seguito una sintetica descrizione delle modifiche):

(*selezionare una sola opzione*)

- che la data di realizzazione delle modifiche è il _____.
- che la data di realizzazione delle modifiche verrà comunicata successivamente, con un anticipo di almeno quindici giorni.
- che la data di realizzazione delle modifiche coincide con il quarantaseiesimo giorno successivo alla data di registrazione della presente comunicazione di modifica, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera w), dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.

Per quanto sopra, **sulla base delle modifiche** che intende apportare e onde rendere chiarezza del nuovo scenario emissivo, il sottoscritto

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000

consapevole delle sanzioni stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

1. di aver valutato tecnicamente e giuridicamente l'inquadramento dell'attività in oggetto nell'ambito della vigente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e che, all'esito di tale valutazione, scaturisce che l'attività non è soggetta ad AIA in quanto _____ e non è tecnicamente connessa ad altre attività soggette ad AIA;
2. di aver valutato tecnicamente e giuridicamente l'inquadramento dell'attività in oggetto nell'ambito della vigente normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e che, all'esito di tale valutazione, scaturisce che:
 - l'attività non è soggetta né alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale né alla Valutazione di Impatto Ambientale in quanto _____ e non è tecnicamente connessa ad altre attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - (oppure)*
 - l'attività è stata sottoposta alla procedura di _____; gli esiti di tale procedura sono riportati nel provvedimento n° ___ del ___ adottato da _____;
3. che, ai fini delle valutazioni di competenza comunale, l'inquadramento catastale e urbanistico-edilizio dello stabilimento è il seguente:
 - inquadramento catastale: foglio n° ____, mappale n. ____, sub n° ____;
 - coordinate geografiche _____;
 - lo stato attuale dell'immobile, così come rappresentato negli elaborati grafici allegati alla presente domanda, è pienamente conforme al titolo abilitativo edilizio che ne legittima la conformità urbanistico-edilizia;
 - (oppure)*
 - non sono stati reperiti titoli abilitativi, essendo l'immobile stato realizzato in epoca remota nella quale non era necessario acquisire alcun titolo abilitativo; successivamente alla sua realizzazione, l'immobile non è stato interessato da interventi edilizi per i quali fosse necessario munirsi di titoli abilitativi;
 - (oppure)*
 - il sottoscritto, contestualmente alla presente domanda, ha presentato richiesta per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, visti e pareri di carattere urbanistico-edilizio;
 - (oppure)*
 - per la realizzazione dei lavori previsti non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio (PdC, SCIA, CILA, ecc.) in quanto rientrante nei lavori di Edilizia Libera ai sensi della legislazione vigente;
 - (oppure)*
 - non sono previsti interventi edili;
4. che, ai fini delle valutazioni di competenza comunale, l'attività in oggetto:
 - prevede lo svolgimento di lavorazioni insalubri di prima classe inquadrate al punto _ della lettera _ della parte I dell'allegato al decreto ministeriale 5 settembre 1994 (*Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie"*);
 - (oppure)*

- ❑ prevede lo svolgimento di lavorazioni insalubri di seconda classe inquadrate al punto _ della lettera _ della parte II dell'allegato al decreto ministeriale 5 settembre 1994 (*Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie"*);
 - (*oppure*)
 - ❑ non prevede lo svolgimento di lavorazioni classificate come insalubri;
- 5. di aver regolarizzato presso il competente SUAP, responsabile del procedimento, gli oneri relativi al pagamento dell'imposta di bollo, previsti anche nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 402/E del 27 ottobre 2008.

In aggiunta a quanto sopra, il sottoscritto

DICHIARA ALTRESÌ

1. di conoscere le prescrizioni, le condizioni e i criteri di esclusione stabiliti nell'autorizzazione generale;
2. di impegnarsi a svolgere l'attività oggetto della presente domanda garantendo il rispetto sia delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione generale, inclusi i limiti di emissione, sia di quelle previste nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e nei relativi allegati sia, infine, di quelle aggiuntive eventualmente stabilite dalla Provincia, e di essere consapevole che le suddette prescrizioni potranno essere aggiornate o integrate per effetto di successive disposizioni;
3. di essere consapevole che in nessun caso l'adesione all'autorizzazione generale costituisce di per sé tacito accoglimento da parte della Provincia di situazioni tecniche o tecnologiche non conformi alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione generale e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera;
4. di essere consapevole che, come stabilito all'articolo 3-ter dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, le modifiche descritte potranno essere realizzate decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della presente comunicazione o nei diversi termini stabiliti dalla Provincia;
5. che la data di adesione conseguente alla domanda di adesione presentata il _____ relativamente all'attività di che trattasi è il _____.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA^(*)

- ❑ paragrafo B aggiornato (*riportare le sole informazioni del paragrafo B variate a causa della modifica*).
- ❑ planimetria aggiornata.
- ❑ altro (*specificare*) _____.
- ❑ delega del legale rappresentante della ditta / del titolare della ditta individuale alla sottoscrizione della presente comunicazione (*allegato obbligatorio se la presente comunicazione viene sottoscritta dal procuratore speciale con funzioni di gestore*).
- copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.

(*) *Allo scopo di rendere univocamente chiara la propria posizione amministrativa, il gestore fornisce aggiornamenti delle informazioni già rese nella domanda di adesione all'autorizzazione generale o nella più recente comunicazione di modifica.*

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), pubblicata sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino avente il seguente indirizzo:
<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/trattamento-dati-personali/>

_____ li _____ (data della firma digitale)

In fede⁽³⁾

(1) Nel presente modello i riferimenti alla determinazione n° 453 del 10/05/2019 e ai relativi allegati vanno intesi come riferimenti alla versione di tali documenti comprensiva dei successivi aggiornamenti e delle successive modifiche.

(2) Sui limiti della generale delega di funzioni in materia ambientale si veda la sentenza di CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^] 13/10/2016, n. 43246 (riaffermata anche in pronunce successive come per esempio quella della CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^] 18/06/2019, n. 26864) di cui di seguito si riporta un estratto:

*“Alla luce della normativa di settore, [OMISSIS] la presentazione della [OMISSIS] domanda ai sensi dell’art. 269 [OMISSIS] d.lgs n.152/2006 spetta, nel caso di persona giuridica, al legale rappresentante della stessa, gestore ai sensi dell’art. 268 lett n) d.lgs n.152/2006. **Dunque deve affermarsi che il legale rappresentante, unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione, può delegare il compimento dello specifico atto ad un terzo con atto ad hoc, non potendo ritenersi la delega a presentare domanda di autorizzazione ricompresa nella generale delega di funzioni rilasciata, come nella specie, dall’organo gestorio.** [OMISSIS]*


L’unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione [OMISSIS] è il legale rappresentante della persona giuridica, gestore ex art. 268 comma 1 lett. n) d.lgs n.152/2006, deve ammettersi la possibilità che il legale rappresentante possa delegare, con atto ad hoc, il compimento dell’atto ad un terzo. La necessità che la delega venga specificatamente conferita dal legale rappresentante per lo specifico atto, discende dalla considerazione che l’attività delegata è prerogativa che spetta unicamente al legale rappresentante e non all’organo amministrativo della persona giuridica da cui la conseguenza che essa non può essere ricompresa nella delega generale di funzioni in materia ambientale conferita dall’organo gestorio (consiglio di amministrazione) per la semplice ragione che il soggetto titolare del potere da delegare è il legale rappresentante/gestore.”.

(3) Il gestore appone la propria firma in modalità digitale e trasmette la comunicazione in modalità telematica secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP. Se il gestore è impossibilitato ad apporre la propria firma digitale, ferme restando le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP, i documenti possono essere firmati digitalmente da un delegato; in tale caso il documento firmato digitalmente dal delegato viene corredato da apposito atto di delega (procura), redatto secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP.

Modello SR

AL SUAP DI _____

per il successivo inoltro



**ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AL SINDACO DEL COMUNE DI _____
ALL'ARPAM - Dipartimento di Pesaro**

OGGETTO: Comunicazione relativa allo svolgimento di attività “scarsamente rilevanti” agli effetti dell'inquinamento atmosferico (Allegato II alla determinazione n° 453 del 10/05/2019⁽¹⁾).

Il sottoscritto / La sottoscritta (*indicare nome e cognome*) in qualità di

- legale rappresentante della ditta
- titolare della ditta individuale
- procuratore speciale⁽²⁾

e gestore dello stabilimento

- ubicato
- da ubicarsi

in via n° ... nel Comune di nel quale

- opera
- opererà

la ditta (*indicare denominazione e ragione sociale*)

COMUNICA

- che la presente comunicazione è riferita all'attività scarsamente rilevante di cui al punto __ della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.
- l'attività in oggetto è già in esercizio; non è stata precedentemente inviata nessuna comunicazione per inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante” o “poco significativo” in quanto nel momento dell'avvio dell'attività stessa non sussisteva alcun obbligo al riguardo.
- l'attività in oggetto è già in esercizio; per tale attività è stata inviata apposita comunicazione in data _____.
- l'attività in oggetto è nuova e verrà avviata il _____.
- l'attività in oggetto verrà modificata rispetto a quanto precedentemente comunicato in data _____ e verrà avviata, come modificata, il _____; le modifiche che si intende apportare sono le seguenti _____.

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate per l'attività in oggetto

La seguente tabella viene compilata esclusivamente per le emissioni convogliate all'esterno dello stabilimento e dotate di apposito punto di emissione. Alla voce "Tipo di lavorazione" va inserita l'indicazione delle operazioni, dei macchinari e delle postazioni collegate al relativo punto di emissione; tali elementi sono denominati nello stesso modo in cui vengono indicati in planimetria. Alla voce "Potenza termica nominale" va inserito il valore di potenza termica nominale espresso in MW. Alla voce "Riferimento normativo" va inserito il riferimento al punto specifico della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Alla voce "Punto di emissione" va inserita la denominazione univoca dell'emissione, come riportata in planimetria.

Tipo di lavorazione	Potenza termica nominale (se si tratta di un impianto di combustione o di un motore a combustione interna)	Riferimento normativo	Punto di emissione

4) - Informazioni aggiuntive

In aggiunta a quanto riportato nel quadro riassuntivo, il sottoscritto dichiara che:

4a)

(selezionare una sola opzione)

- nella conduzione dell'attività in oggetto ogni aeriforme viene captato e convogliato all'esterno dello stabilimento.
- nella conduzione dell'attività in oggetto sono presenti operazioni, macchinari, postazioni, indicati in planimetria ma non riportati nel "Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate", per i quali non sono previste captazioni e convogliamenti all'esterno in quanto gli aeriformi prodotti, rimanendo all'interno del locale di lavorazione, non danno luogo a emissioni in atmosfera.

IL SOTTOSCRITTO COMUNICA INOLTRE

- che lo stabilimento è autorizzato in via ordinaria con provvedimento n° ____ del ____.
- nello stabilimento saranno presenti anche attività di _____ disciplinate all'articolo 11, commi ____, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, per le quali è stata inviata, contestualmente alla presente, apposita domanda di adesione.
- nello stabilimento sono presenti anche attività di _____ disciplinate all'articolo 11, comma ____, dell'Allegato I alla _____ (*indicare gli estremi dell'autorizzazione generale*), per la quale è stata inviata apposita domanda di adesione in data _____.
- nello stabilimento saranno presenti anche attività scarsamente rilevanti, e in particolare quelle di cui al punto __ della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, per le quali, contestualmente alla presente, è stata inviata apposita comunicazione.

- nello stabilimento sono presenti anche attività scarsamente rilevanti, e in particolare quelle di cui al punto __ della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, per le quali è stata inviata apposita comunicazione in data _____.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA

(selezionare una sola opzione)

- planimetria dello stabilimento in scala e con legenda, comprensiva dell'indicazione di: impianti, operazioni, macchinari e postazioni utilizzati nello svolgimento delle attività; punti di emissione ed eventuali impianti di abbattimento; indicazione del tracciato delle linee di raccolta, trasporto ed espulsione degli inquinanti aeriformi; indicazione delle eventuali operazioni, macchinari, postazioni che producono aeriformi che rimangono all'interno del locale di lavorazione (*le informazioni riportate in planimetria devono indicare chiaramente tutti gli aspetti inerenti alle lavorazioni e alle relative emissioni e devono essere coerenti con quelle riportate nella presente comunicazione*).
- non allega la planimetria in quanto già presentata nella forma aggiornata unitamente alla documentazione trasmessa in data _____.
- non allega la planimetria in quanto nello stabilimento, oltre all'attività in oggetto, viene svolta unicamente quella di cui all'articolo 11, comma 38, dell'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019.
- delega del legale rappresentante della ditta / del titolare della ditta individuale alla sottoscrizione della presente comunicazione (*allegato obbligatorio se la presente comunicazione viene sottoscritta dal procuratore speciale con funzioni di gestore*).
- copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.
- altro (*specificare*) _____.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), pubblicata sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino avente il seguente indirizzo:
<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/trattamento-dati-personali/>

_____ li _____ (data della firma digitale)

In fede⁽³⁾

(1) Nel presente modello i riferimenti alla determinazione n° 453 del 10/05/2019 e ai relativi allegati vanno intesi come riferimenti alla versione di tali documenti comprensiva dei successivi aggiornamenti e delle successive modifiche.

(2) Sui limiti della generale delega di funzioni in materia ambientale si veda la sentenza di CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^a 13/10/2016, n. 43246 (riaffermata anche in pronunce successive come per esempio quella della CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^a 18/06/2019, n. 26864) di cui di seguito si riporta un estratto:

*“Alla luce della normativa di settore, [OMISSIS] la presentazione della [OMISSIS] domanda ai sensi dell’art. 269 [OMISSIS] d.lgs n.152/2006 spetta, nel caso di persona giuridica, al legale rappresentate della stessa, gestore ai sensi dell’art. 268 lett n) d.lgs n.152/2006. **Dunque deve affermarsi che il legale rappresentante, unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione, può delegare il compimento dello specifico atto ad un terzo con atto ad hoc, non potendo ritenersi la delega a presentare domanda di autorizzazione ricompresa nella generale delega di funzioni rilasciata, come nella specie, dall’organo gestorio.** [OMISSIS]*

L’unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione [OMISSIS] è il legale rappresentante della persona giuridica, gestore ex art. 268 comma 1 lett. n) d.lgs n.152/2006, deve ammettersi la possibilità che il legale rappresentante possa delegare, con atto ad hoc, il compimento dell’atto ad un terzo. La necessità che la delega venga specificatamente conferita dal legale rappresentante per lo specifico atto, discende dalla considerazione che l’attività delegata è prerogativa che spetta unicamente al legale rappresentante e non all’organo amministrativo della persona giuridica da cui la conseguenza che essa non può essere ricompresa nella delega generale di funzioni in materia ambientale conferita dall’organo gestorio (consiglio di amministrazione) per la semplice ragione che il soggetto titolare del potere da delegare è il legale rappresentante/gestore.”.

(3) Il gestore appone la propria firma in modalità digitale e trasmette la comunicazione in modalità telematica secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP. Se il gestore è impossibilitato ad apporre la propria firma digitale, ferme restando le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP, i documenti possono essere firmati digitalmente da un delegato; in tale caso il documento firmato digitalmente dal delegato viene corredato da apposito atto di delega (procura), redatto secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP.



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinine N. 1505 DEL 22/12/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 453 DEL 10/05/2019 CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 272, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 22/12/2021

L'Addetto alla Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale